

REGIONE LOMBARDIA – GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
SERVIZIO AMBIENTE RURALE
E POLITICHE FORESTALI

USI CIVICI IN ITALIA E NELLA REGIONE LOMBARDIA

(Legge n°1766/'27 e RD n°332/'28, DPR n°11/'72 e DPR n°616/ '77,
Legge n°97/'94, LR n°52/'85 e LR n°18/'00)

LETTERA CIRCOLARE PER GLI ENTI GESTORI
DI BENI CIVICI E DI PROPRIETA' COLLETTIVE

Dottor Luigi Cesare Oliveti
Presidente dell'
Associazione Nazionale
Usi Civici e Proprietà Collettive

Firenze, Febbraio 2002

LETTERA CIRCOLARE PER GLI ENTI GESTORI DI BENI CIVICI E DI PROPRIETA' COLLETTIVE

Per una più esatta e sollecita definizione dei procedimenti amministrativi inerenti alla gestione delle terre in proprietà collettiva appartenenti a comunità di residenti o originarie, presenti in determinati ambiti territoriali della Regione, da parte di organizzazioni sociali, ora riunite in Comuni, o in Comunità comunque denominate, e per precisare le competenze in materia delle attuali diverse istituzioni (Regione, Comunità Montane, Comuni, Comitati per le Asbuc.frazionali, ecc.), occorre una lettura congiunta dei vigenti dispositivi legislativi nazionali e regionali.

1. In materia di usi civici è necessario, anzitutto, distinguere le problematiche riguardanti la proprietà da quelle riguardanti la gestione di questa.

2. La problematica inerente alla proprietà attiene alla tutela di questa e, come tale, è materia trasferita alla Regione, e non è delegabile a terzi se non a Organi dello stesso ente Regione, compatibilmente con il proprio Statuto; la problematica della gestione, è invece delegabile a enti terzi, alla sola condizione che sia assicurata la terzietà nei procedimenti di disposizione dei beni.

3. Per meglio chiarire quanto or ora detto occorre ricordare che il dd.pp.rr. n°11/'72 e il n°616/'77 (art.66) trasferiscono alla Regione la tutela (ivi compresa la vigilanza, da esercitarsi congiuntamente ai Comuni) e tutta la materia amministrativa riguardante gli usi civici, mentre con l'art.78, lett. B del citato decreto del '77, si assegna ai Comuni la vigilanza sui beni civici; l'art.64, infine, attribuisce direttamente ai Sindaci la sorveglianza sui beni affidati alla gestione (autonoma) dei Comitati delle Asbuc-frazionali e il controllo sull'andamento dei conti di queste.

Prima di addentrarci nella problematica specifica della proprietà collettiva e degli usi civici, è bene intrattenerci su qualche argomento di carattere generale, per consentire di inquadrare meglio la materia e meglio comprenderne lo spirito.

I - CENNI STORICO – GIURIDICI SULLA PROPRIETA'

COLLETTIVA DALLE ORIGINI AI ROMANI

Le popolazioni originarie utilizzavano in comune i terreni prossimi agli agglomerati abitativi, tramandandosi usi e consuetudini di famiglia in famiglia, liberi da obblighi legati alla proprietà; ciò fino all'epoca dell'impero romano, quando il concetto di proprietà individuale comincia a prendere forma.

Con l'ordinamento d'Augusto iniziò la divisione del territorio Regio, classificandolo in *terre pubbliche*, *terre comuni* e *terre private*.

Erano pubbliche la gran parte delle superfici prative o boschive (le terre silvo-pastorali, di cui alla *categoria a* dell'art.11 della vigente Legge n°1766/27), mentre le terre coltivate (le terre adatte ad attività agricole vere e proprie, di cui alla *categoria b* della succitata legge) andavano ad interessare superfici limitate.

Le invasioni seguite alla caduta dell'impero romano devastarono i territori che si trovavano lungo le vie di transito; di conseguenza l'economia rurale divenne tanto precaria da minare l'organizzazione di tipo romano. La popolazione si disgregò formando nuovi gruppi, emigrando nei territori distanti dalle vie principali, dove poterono riorganizzarsi in piena sicurezza e autonomia.

Fu proprio allora che si affermarono alcuni individui più intraprendenti di altri, divenendo *Signori* di alcuni territori. Questi *Signori* raccolsero attorno a sé gruppi di persone, assicurando loro protezione e libera fruizione delle opportunità offerte dai territori (pascolo, caccia, legna, ecc.). Alcuni individui divennero dipendenti diretti dei Signori, altri liberi coltivatori riuniti in comunità rurali (Vici).

In seguito, a causa di guerre intraprese da nuovi invasori, la situazione divenne insostenibile per le comunità più piccole e incapaci di difendere

il proprio territorio, tanto da essere costrette a liberarsi delle loro terre, cedendole a quelle comunità (vicine) che meglio riuscivano a difendersi.

Spesso i primi divennero coloni, o fittavoli, dei secondi. Fu così che le terre si concentrarono nelle mani di pochi.

IL TEMPO DEI LONGOBARDI

Con i Longobardi si ha il primo segno dell'unità nazionale italiana che, divisa in ducati, governa le genti perdendo ogni tipo di organizzazione romana del territorio rurale. Le terre coltivate si contraggono sensibilmente per le gravi devastazioni subite e per lo stile di vita degli invasori, indirizzato essenzialmente alla caccia ed all'allevamento brado del bestiame.

E' pure ora che lo Stato temporale di Sampietro prende forma con la concessione al Papa Clemente del Castello di Sutri (ora nel Lazio, in Provincia di Viterbo).

Il comprensorio vede molto spesso la Chiesa presente sul territorio con monasteri e conventi, favoriti nella loro espansione da sempre maggiori donazioni di Signori locali, in cambio di protezione giuridica.

La conversione dei Longobardi al Cristianesimo non portò significativi cambiamenti: gli uomini liberi (arimanni) continuarono a dedicarsi alla guerra ed alla caccia e le terre di cui erano proprietari vennero lasciate alle popolazioni dipendenti.

Le terre della Chiesa (quelle poi dette di demanio ecclesiastico) mantennero l'organizzazione della proprietà in maniera quasi invariata aumentando, però, le terre assegnate a coloro che le coltivavano (enfiteuti, liberi fittavoli, coloni, ecc.).

I diritti delle popolazioni si restrinsero prevalentemente sulle terre silvo-pastorali fornitrici di spontanei frutti della natura (cacciagione, funghi, frutti spontanei del bosco, ecc.), di alimenti (formaggi e carne) e dell'energia (legna) necessaria a vincere i rigori dell'inverno. Poche erano le terre coltivate, prevalentemente a orto nei pressi delle abitazioni.

IL TEMPO DEI FRANCHI

Nel 774 cadde la dinastia Longobarda, ma soltanto nel 801 si affermò il dominio dei Conti Franchi. Con il feudalesimo ebbe inizio il cosiddetto Medioevo.

I Franchi, per assicurarsi il dominio del territorio, senza trasferimento delle popolazioni e senza eccessivo impegno delle truppe, *concedevano* porzioni di terre fiscali (cioè di terre pubbliche dello Stato, quelle *demaniali* vere e proprie) a coloro (i Conti) che, giurando fedeltà, si sottomettevano al loro dominio. Spesso, a sua volta, il primo *concessionario* (il Conte) sub-concedeva a vassalli tutte o parte delle terre.

Le **concessioni** di territori, così ottenute, divennero ereditarie col **Capitolare di Kiersy dell'877**, con il quale i feudatari assunsero il ruolo di piccoli sovrani.

Si formarono così le grandi proprietà dei Signori, laici ed ecclesiastici, che mantennero tuttavia invariata la divisione delle terre.

Il castello principale, cioè quello in cui abitava il Signore, diventò il centro degli interessi (politico e militare, e in seguito anche giurisdizionale) delle zone che vi gravitavano attorno, inglobando (economicamente) anche piccoli proprietari indipendenti, costretti a divenire ... castellani.

Il potere del Signore era spesso, qui nel feudo, totale, e poteva esigere censi in natura o in denaro, dazi, pedaggi, canoni per il pascolo dei prati, ecc.

IL PERIODO FEUDALE

Nel decimo secolo la graduale scomparsa dei servi che lavoravano esclusivamente la terra causò difficoltà ai feudatari nel reperimento di mano d'opera per la coltivazione delle terre.

Da qui la necessità di stipulare contratti con privati, dalle più diverse forme contrattuali: livelli, affittanze annuali a due o tre generazioni, affittanze precarie, permute; così i proprietari non coltivavano più la terra direttamente, ma la facevano coltivare. Frequente fu anche la concessione temporanea (massimo per tre generazioni) di terre appartenenti a enti ecclesiastici (monasteri o chiese) in cambio di censi o di cessione in proprietà di una parte delle terre trasformate in coltivi.

Con il Feudalesimo, coi Franchi e con la Chiesa, si ha la nascita della prima espressione dell'Europa d'oggi.

Si ha così l'accrescimento della proprietà privata, riconoscendo sempre alle popolazioni locali il diritto di fruire delle opportunità offerte dalla natura indispensabili alla sopravvivenza; prime tra queste la legna, la caccia e i frutti spontanei della terra.

La coltivazione dei terreni fatta con i nuovi sistemi provocò col tempo, inevitabilmente, la contrazione delle rendite dei Signori i quali, per arginare le crescenti difficoltà economiche, aumentarono le loro pretese nei confronti dei coltivatori indipendenti. Essi, per far valere i contratti precedentemente stipulati, si unirono per ottenere dal Signore (laico o ecclesiastico) *capitoli* o pattuizioni per regolamentare rapporti che fino ad allora erano stati affidati esclusivamente a norme consuetudinarie.

La situazione di *concessionari* andò evolvendosi lentamente verso quella di liberi proprietari; trasformazione facilitata anche dall'abbandono dei Castelli da parte dei Signori, reso possibile dalla pace ritrovata, per trasferirsi nelle più comode Città o, comunque, in centri più importanti.

La politica imperiale contribuì all'ampliamento e riconoscimento della proprietà privata, favorendo spesso i feudatari minori a scapito dei più grandi.

Corrado II, con la ***Constitutio Feudis*** del 1037, estese l'ereditarietà anche ai feudi minori sub-concessi, trasformando i Valvassori in liberi proprietari.

Nacquero così i presupposti per un'economia di scambio fra il contado, fornitore di prodotti, e le città, sedi di piccole industrie artigianali.

S'incrementò la concentrazione di popolazione nei centri abitati e nelle città, ormai divenute sedi permanenti dei Signori che vi si erano trasferiti formando, intorno ai centri maggiori, i *borghi*, talvolta staccati dalla cerchia delle mura.

La campagna circostante era intensamente coltivata. Si crearono i presupposti per la nascita dei *Comuni*.

IL PERIODO COMUNALE

Nel comprensorio rurale lombardo la formazione dei Comuni avvenne lentamente, perché zone povere, con piccoli centri legati ad antiche Pievi (poi Parrocchie).

La nascita e l'affermazione del Comune comportano la lotta di quest'ultimo contro i Signori del Contado che, una volta sconfitti, videro assorbire dal Comune vincitore la proprietà delle terre. Non era

infrequente che fosse lo stesso Signore a cedere spontaneamente le proprie terre al Comune, in cambio di cariche pubbliche.

Nei Castelli più lontani dalle città, i coltivatori si ribellarono alle imposizioni sempre maggiori dei Signori che, pur trasferiti nelle città, continuavano ad esercitare ugualmente il potere sul Castello. Le rivolte trovarono composizione in nuovi patti, che andarono a costituire poi la base degli Statuti con i quali si regolavano i rapporti fra le popolazioni e i Signori.

La conquistata autonomia consentì anche alle comunità rurali di rafforzarsi con propri magistrati e terre collettive e private, dai limiti ben definiti e, spesso, coincidenti con quelli del preesistente feudo.

Inizialmente la comunità (il comune) non ha sue proprietà, perché nasce come comunità organizzata al fine di garantire l'esercizio dei diritti dei *comunisti* (popolazioni residenti su un determinato territorio), detto in seguito Comune.

Più tardi, le terre su cui le popolazioni residenti esercitavano i loro .. *usi* (diritti) e quelle che i Signori cedettero, più o meno spontaneamente, vennero attribuite alle comunità e quindi ai Comuni, intesi non come istituzione (perché divennero tali solo a seguito delle leggi francesi di fine settecento e del primo ottocento), bensì come comunità, *universitas*, governanti i beni cosiddetti universali *nemine discrepante*, cioè con il consenso unanime della popolazione proprietaria, quando si trattava di disporre dei beni.

Una volta sorti, i nuovi Comuni tesero ad affermare la propria supremazia sulle comunità, spesso complicandosi quando la Chiesa, avendo interesse a favorire la formazione dei Comuni a discapito del potere ormai eccessivo dei Signori, si poneva in posizione opposta a

quella dell'Impero che tendeva, attraverso i feudatari, ad ostacolare l'autonomia delle popolazioni rurali.

I Comuni tendevano ad ampliare il proprio dominio anche sui territori di competenza dei vicini. Era così inevitabile lo scontro tra Comuni e Comuni e tra questi e quei Signori che vi esercitavano ancora del potere. Talvolta accadeva che una comunità, o Comune, si assoggettasse spontaneamente al vicino Comune più potente cedendogli le proprie terre e ciò alla sola condizione del rispetto del *diritto d'uso* della popolazione sul territorio, esercitato da sempre (*ab immemorabili*). I diritti d'uso ritenuti essenziali erano prevalentemente il *jus pascendi*, il *jus lignandi*, il *jus serendi*, il *jus piscandi* e il *jus casalinandi*.

Il territorio di spettanza delle antiche comunità rurali va a costituire, quindi, non *bene patrimoniale* del Comune, ma della collettività riunita in *universitas*, in Comune, che ha il solo compito della gestione e della regolamentazione dell'uso del territorio a favore della collettività residente.

Il problema della patrimonialità o meno dei beni comunali è oggetto di studio da parte di storici qualificati ed è ancora aperto, anche se ai più pare evidente che i comuni, divenendo Istituzione (cioè Organismi giuridici che si sostituiscono alla popolazione nel governo del territorio) solo dopo l'avvento delle riforme amministrative francesi (napoleoniche) di fine settecento e dei primi dell'ottocento, ereditano i beni delle antiche comunità dette, solo poi, Comuni.

In questo senso è intesa la questione dal vigente *diritto positivo*, chiaramente tradotto nella legge fondamentale degli Usi Civici (Legge n°1766/'27).

La Regione Lombardia (come del resto anche il vicino Piemonte e la vicina Svizzera) non ha subito, se non in piccola parte, il dettato delle leggi francesi (o di influenza francese) del primo ottocento di aggregare i Comuni inferiori a mille abitanti ai Comuni vicini, come accadde invece nel Granducato di Toscana con gli editti leopoldini che ridussero i Comuni a meno di quattrocento (i Comuni minori divennero Frazioni), o con le leggi pontificie che ridussero i comuni a poche centinaia (nelle Marche a soli 170) con numerosissimi (fino a 366) Comuni collettivi (Comunanza Agrarie, Università Agrarie, Uomini Originari, ecc.), o nell'Italia meridionale dove si trasformarono in Frazioni i Comuni con popolazione sotto i mille abitanti, aggregandoli a quelli più popolosi vicini.

Così nella nostra Lombardia le comunità d'abitanti restarono Comuni che, anche se piccoli, erano e restano numerosi: ora sono 1546.

II - GENERALITA' SUGLI USI CIVICI ATTUALITA'

Per ben intendere l'unione lessicale **Usi Civici** si deve ricorrere, quindi, a una finzione grammaticale, facendo derivare la parola **uso** dal latino **jus**, anziché da *usus* (*utor*); infatti, nel nostro caso, trattasi di **diritti** più che di **usi**. La detta finzione grammaticale è resa accettabile se si rammenta che Federico I, il Barbarossa, nella Pace di Costanza dell'anno 1173, ebbe a riconoscere quali diritti le consuetudini presenti nei Comuni italiani. **Jus civium**, quindi, come diritto d'uso delle terre di residenza.

Il compianto maestro prof. avv. Guido Cervati ricordava che nel caso degli usi civici *diritto d'uso e cosa da usare sono un tutt'uno inseparabile*.

I diritti della popolazione sul territorio sono sempre presenti (tranne che in alcune aree sottratte alla fruibilità della popolazione, le difese, le chiuse, le bandite, ecc., e le terre *burgensatiche*), laddove vi sia stato un feudo; ciò è ricordato dalla massima *ubi feuda, ibi demania*.

Questi diritti sono detti *civici*, perché spettanti ai *cives* di un Comune, cioè ai soli residenti (residenza anagrafica) di determinati territori comunali o frazionali (nel caso degli usi civici, per Frazione non s'intende la frazione amministrativa della Legge comunale e provinciale, bensì il territorio già appartenente a un Comune soppresso e aggregato a un altro) e sono esercitati dalle comunità su terre proprie (delle popolazioni residenti) o su terre private.

I diritti esercitabili su terre proprie sono **tutti**, tutti quelli consentiti dalle leggi nazionali e regionali, nessuno escluso. Il limite dell'uso è quello fissato dalle leggi (C.C. art.1021) e dal regolamento (art.43 del RD n°332/'28) dell'Ente gestore (in Lombardia il Comune o la Frazione), sempre nei limiti compatibili con la conservazione dell'ambiente. Gli usi

civici restano vivi anche nelle aree protette (art.11, comma 5, Legge n°341/'91).

I diritti su terre private sono **soltanto** quelli storici e sono da *liquidarsi obbligatoriamente*, trattandosi di promiscuità di diritti su uno stesso bene, nel rispetto e nei limiti fissati dall'art.5 della legge fondamentale (n°1766/'27) cioè, di regola, nel minimo di un ottavo e nel massimo di due terzi. Le terre private gravate da usi civici (da diritti civici) debbono essere *affrancate* dai diritti di terzi (della collettività). Il diritto di uso civico gravante su terre private è **diritto di condominio** (di comproprietà) tra privato e comunità. L'affrancazione delle terre (private gravate) o, per dirla meglio, la liquidazione degli usi civici sulle terre private, avviene o **per scorporo** (divisione della terra in misura del valore dei diritti civici, tenendo conto del valore attuale della terra, con tutte le sue potenzialità – circolare n°1420/170¹ del 25 Gennaio 1966 del ex Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste -) o **per compenso** (in denaro, corrispondente alla parte in valore attuale delle terre).

Il diritto civico su terre private è vera e propria *promiscuità* e, come tale, da sciogliersi (vedi anche l'articolo 8 della Legge e articoli 17, 20 e 21 del Regolamento); infatti, le *promiscuità* di diritti su uno stesso bene (di antica tradizione germanica) sono ritenute incompatibili con il nuovo vigente diritto di origine francese esteso a tutta Europa, fin dalla fine del XVIII secolo. E' ancora da ricordare che i diritti civici su terre private (**e solo questi!**) vengono ad essere distinti in **utili** ed **essenziali** (art.4 della legge); i primi sono quelli necessari ai bisogni della vita; i secondi quelli per il prevalente scopo d'industria. Entrambi possono coesistere.

Per concludere questo rapido excursus sulle *terre private gravate*, si deve ricordare che queste, contrariamente a quelle civiche vere e proprie (di dominio civico o di proprietà collettiva), trattandosi di beni privati, sono ovviamente anche **espropriabili** per opere d'interesse

pubblico, anche se ciò dove essere preceduto (art.12 della legge) dal procedimento d'affrancazione dagli usi civici, trattandosi in questi casi di *mutazione* definitiva di destinazione. La circostanza della non liquidazione preventiva dei diritti civici va ad incidere soltanto sul valore del bene e, quindi, sulla parte spettante alla comunità: se aumenta il valore complessivo del bene a causa della nuova destinazione, trattandosi di **proprietà condominiale**, va ad aumentare anche il valore della quota del terreno della comunità (così, anche, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione).

E' il contrario per le terre civiche vere e proprie, cioè quelle di proprietà collettiva e intestate al Comune o alla Frazione. Queste sono assolutamente non espropriabili e indisponibili, senza la preventiva autorizzazione ministeriale fino al 1977 (data del DPR n°616/'77) e della Regione dopo tale data.

Gli atti di disposizione, anche notarili, da parte degli Enti gestori (Comuni o Frazioni), sono affetti da *nullità assoluta* (costante giurisprudenza commissariale e della Corte di Cassazione).

La non espropriabilità delle terre di dominio civico deriva dall'art.12 della vigente legge n°1766/'27 che subordina la disponibilità di tali terre alla **preventiva autorizzazione**; infatti, coerentemente con le leggi del XIX secolo, si afferma (art.12, secondo comma) che i Comuni e le Associazioni (queste ultime, nel caso della Lombardia, le Asbuc.frazionali) non potranno alienare i beni civici senza autorizzazione. L'art.12 della nuova legge sulla montagna (Legge n°97/'94) è stato abrogato dalla Corte Costituzionale, nella parte (comma 2 e comma 3) che riguarda l'espropriabilità di beni su cui gravano usi civici e nella parte dove dice che i compensi siano determinati dal Commissario, anziché dalla Regione².

¹ Vedi allegato in fondo al testo.

² Sentenza n°156, depositata il 10 maggio 1995.

Ancora una volta la giurisprudenza confonde **beni civici** e **beni gravati da usi civici**. E' bene ribadire, qui, che *i beni civici* sono di proprietà dei cives, mentre *i beni gravati da usi civici* sono beni privati sui quali vi sono diritti civici (dei cives); i primi non sono espropriabili, mentre i secondi, essendo privati, lo sono, anche se l'espropriazione comporta la ... preventiva liquidazione dei diritti civici, sia perché l'espropriazione comporta la necessità di mutare destinazione alle terre con l'impossibilità di esercitare i classici diritti civici, sia perché la liquidazione degli usi civici su terre private è un obbligo della vigente legge del ventisette (art.5).

Ci sia consentito, comunque, a proposito della succitata sentenza, una opportuna e necessaria chiosa. L'abrogazione dell'art.12 della Legge n°97/94 è stata opportuna, soltanto perché fa discutere ancora sul persistente errato uso, indifferente, equivoco e improprio, che ... *esperti* hanno fatto e fanno ancora dei termini **beni di uso civico** e **beni gravati da usi civici**. I primi, ripetiamo, sono di proprietà vera e propria (collettiva), mentre i secondi sono privati soggetti (gravate) a diritti dei cives, della collettività. Non tutti, ancora, si rendono conto di questa diversità giuridica e della necessità di distinguere le due fattispecie di beni; purtroppo capita ancora di rinvenire improvvidi atti di liquidazione di usi civici anche su terre civiche comunali (!) effettuate da Commissari, quando ormai dovrebbe essere risaputo che queste terre non sono da liquidare, perché il procedimento della liquidazione è riservato esclusivamente alle terre private *gravate*.

Nella nostra materia, come in genere nel diritto, *le parole sono pietre* e, come tali, vanno usate con prudenza e accortezza: quindi, **terre civiche o collettive** quelle appartenenti a cives o, comunque a comunità d'abitanti, e **terre gravate** quelle private soggette a diritti dei cives.

Se è vero quanto si è or ora detto, l'abrogazione dell'art.12 della Legge n°97/94, anche se autorevole e, come detto, forse opportuna a scanso di generiche interpretazioni, sembrerebbe fuori luogo, perché l'articolo di legge in discussione dichiara espropriabili i **beni gravati** da diritti civici; e ciò è vero perché le terre private (gravate) sono effettivamente espropriabili, sia pure, come su ribadito, previa obbligata preventiva liquidazione dei diritti delle collettività che vi gravano.

LA PROMISCUITA' NEGLI USI CIVICI

La cultura giuridica moderna non ritiene accettabile che sullo stesso bene vi siano diritti appartenenti a più titolari.

Coerentemente con detto principio, con l'inizio del XIX secolo, tutta la materia riguardante anche i possessi rustici subì una trasformazione totale. Infatti, per quanto ci riguarda ora, non sono ammesse promiscuità d'uso (di diritto) su una stessa terra, salvo le rare eccezioni di cui all'art.7 della Legge (*.. salvi temperamenti ... convenienti in corrispondenza con dimostrati bisogni della popolazione.*). L'art.8 della Legge disciplina esattamente la materia delle promiscuità e del loro obbligato scioglimento.

Quel che spesso sfugge è che gli usi (diritti) civici su terre private costituiscano *promiscuità* e, come tali debbono essere sciolte. Infatti, per gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 trattano l'argomento in questo senso.

Quindi la liquidazione degli usi civici su terre private, essendo promiscuità di diritti sulle stesse terre, debbono essere obbligatoriamente sciolte.

La complessità delle operazioni (per non andare a ricercare altri motivi meno onorevoli) ha fatto sì che ancora vi siano molte terre private ancora *da liquidare*, malgrado la prescrizione dei diritti civici (su terre

private) ***non denunciati entro sei mesi*** dalla Legge (art.3, Legge 16 giugno 1927 n°1766).

A tal fine, ogni commissariato per gli Usi Civici dovrebbe avere il **Registro delle dichiarazioni** sul quale sono registrate le dichiarazioni di diritti civili su terre private che, pertanto permangono. Si deve opportunamente concludere che lo stesso art.3 (2 comma) precisa che non sono soggetti a prescrizione gli usi civici ancora alla data della legge in esercizio. La dimostrazione di ciò può essere data sia da prove testimoniali sia da atti comunali di regolamentazione degli usi civici. Resta comunque l'obbligo della liquidazione di tali usi civici, cioè dello scioglimenti di anche questa promiscuità..

USI CIVICI E LEGGI URBANISTICHE

Le terre civiche non sono edificabili perché la loro destinazione non può essere mutata senza la preventiva autorizzazione (statale, commissariale fino al DPR 616/77 - art.66, o regionale dopo tale decreto); trattasi *non di vera e propria inedificabilità* (come ad esempio per il demanio marittimo), bensì di *edificabilità subordinata* alla preventiva autorizzazione regionale. Ne consegue che nessuna sanatoria di abusi è possibile finché le edificazioni interessano terre civiche (vedi Legge n°47/85³).

La successiva Legge n°68/88⁴ consente ai Comuni di soprassedere alle demolizioni di tali edificazioni qualora *gli abusivi* facessero richiesta di concessione sessantennale delle aree edificate, aumentate da aree di servizio non superiore a tre volte l'edificato.

La eventuale alienazione regolarmente autorizzata di un'area civica edificata fa cadere automaticamente il vincolo di inedificabilità di queste

³ Legge 28 gennaio 1985 n°47 - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni recupero e sanatoria delle opere edilizie.

terre in quanto l'alienazione trasforma automaticamente le terre da civiche in allodio, cioè in proprietà priva.

In tal caso il Comune competente per territorio può accogliere le istanze di sanatoria già richieste ai sensi della Legge n°47/85.

In assenza di istanza di sanatoria nei tempi previsti dalla citata legge, nessuna sanatoria è ora possibile, rimanendo praticabile soltanto la via della concessione sessantennale.

I **canoni** di queste ultime concessioni verranno stabiliti autonomamente con criteri oggettivi prefissati dai Comuni (o dalle Asbuc.frazionale) per i residenti, mentre sono soggetti al **giudizio di congruità** della Regione per i non utenti (non residenti), sia pure su proposta dei Comuni stessi.

USI CIVICI E AREE PROTETTE

Il diritto a fruire delle opportunità offerte dai beni civici non confligge necessariamente con le esigenze ambientali.

La legge 394/91⁵ sulle aree protette - art.11, comma 5 - precisa che gli usi civici in queste aree sono tutti fatti salvi e saranno esercitati secondo le consuetudini (regolamentate dagli enti di gestione, ai sensi dell'art.43 del RD n°332/28).

Il Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di membro di diritto della **Comunità del Parco**, assicura che i *regolamenti* e i *piani* di gestione dei parchi siano compatibili con i diritti civici fatti salvi dall'art.11, comma 5, della Legge sulle aree protette.

⁴ Legge 13 marzo 1988, n°68 – Conversione , con modificazioni, del D.L.12 gennaio 1988 n°2, recante modifiche alla legge 28 gennaio 1985 n°47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia , sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

⁵ Legge n°394 del 6 dicembre 1991 – Art.11, comma 6: Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Resta scontato che nei casi particolarissimi di dimostrata incompatibilità ambientale, gli usi (i diritti) possono essere *sospesi* o *ridotti* per il tempo necessario a garantire l'integrità ambientale. E' da ben precisare che l'esercizio dei diritti può essere *sospeso* (per il tempo ritenuto necessario), ma *mai* *soppresso* o annullato, perché trattasi di diritti imprescrittibili e indisponibili da parte di chicchessia e, anche, persino issequestrabili dalle autorità giudiziarie.

L'eventuale sospensione deve essere richiesta con giusta motivazione alla Regione, alla quale compete l'onere della tutela dei diritti delle collettività, dall'ente gestore dell'area protetta.

Questi principi sono ormai consolidati grazie alle ormai molte conferme della Suprema Corte Costituzionale, adita per le Regioni Abruzzo, Liguria e Piemonte.

Alcune Regioni hanno già legiferato esattamente in tal senso: per prima la Regione Puglia (LR n°7/'98⁶), poi la Regione Basilicata (LR °57/'00⁷); la Regione Marche ha in discussione una propria legge con gli stessi principi.

⁶ LR n°7/'98 - **art.15 (Usi civici e aree protette)**

1. Restano salvi gli usi civici nelle aree protette e vi sono esercitati secondo le consuetudini locali, o secondo regolamenti predisposti dagli enti di gestione dei beni civici. Quest'ultimo regolamento deve essere sottoposto all'approvazione regionale per assicurare la compatibilità ambientale degli usi.

2. L'eventuale incompatibilità degli usi con la conservazione dell'ambiente, compresi i diritti di caccia e di pesca, deve essere dimostrata dall'ente parco.

3. La Regione potrà accogliere l'istanza dell'ente gestore delle aree protette e ridurre o sospendere gli usi per tutto il tempo ritenuto necessario. In questo caso l'ente gestore dell'area protetta concorda con le popolazioni titolari dei diritti ridotti o sospesi una congrua alternativa di benefici, a titolo d'indennizzo dei diritti mortificati.

4. I prelievi selettivi di fauna selvatica, da effettuarsi a norma della legge 6 dicembre 1991 n°394, vengono effettuati dai residenti titolari di diritto civico a ciò autorizzati.

⁷ LR n°57/'00 – Art.13:

1. Restano salvi gli eventuali diritti civici sulle aree protette, e sono esercitati secondo regolamenti predisposti dall'ente Parco che rispettino le consuetudini locali.

2. I diritti civici, quando ritenuti incompatibili con la conservazione dell'ambiente, sono sospesi per il tempo necessario e compensati con ricaduta di vantaggi a favore della popolazione e del demanio civico. Il diritto di caccia, quando mortificato, è compensato con i prelievi selettivi previsti dalla legge n°157/1991 ai cacciatori residenti nei comuni interessati e in possesso dei requisiti di legge.

III – LE ASSOCIAZIONI AGRARIE

Alcuni enti di gestione di beni, ora ben definiti dall'art.3 della "Nuova legge della montagna", n°97 del 31 gennaio 1994, si distinguono dagli altri enti di gestione quali i Comuni e le Asbuc.frazionali, perché antecedenti a queste (del XVIII secolo). Queste organizzazioni hanno autonomia statutaria e gestiscono i loro beni a beneficio degli utenti che, nel caso di specie, non necessariamente sono tutti i cittadini residenti, bensì *in primis* quel gruppo di persone (ora aventi causa da questi) che anticamente ebbero ad acquistare determinate aree per destinarle all'uso dei partecipanti all'acquisto.

Trattasi anche in questo caso di proprietà collettiva, ma si differenzia dalla proprietà civica propriamente detta (soggetta alla Legge n°1766/'27) perché aperta soltanto a cittadini cosiddetti *originari*. In questo caso la gestione dei beni in proprietà collettiva è regolata dalle leggi del codice civile quale proprietà privata soggetta alle condizioni dettate dall'art.3 della suddetta Legge n°97/'94, cioè deve essere rispettato quanto segue:

- 1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, dei beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando, comunque, al patrimoni antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
- 2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente
- 3) stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;
- 4) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili,

nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

- 5) le modalità e i limiti del coordinamento, tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriata forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

Quindi questi organismi, rispettate le suesposte condizioni, hanno piena autonomia senza alcuna possibilità di interferenza da parte di chicchessia se non dei propri utenti.

Il ruolo delle Regione? A nostro avviso solo quello di verifica e controllo dell'avvenuto rispetto dei principi generali suddetti.

Ma il vero problema sembrerebbe porsi quando Associazioni agrarie hanno da sempre (*ab immemorabili*) aperto i loro beni alla fruizione di tutti i cittadini residenti nel territorio dell'Associazione. In questo caso, si ritiene che la gestione dei beni sia soggetta al rispetto della Legge fondamentale sugli usi civici n°1766/27.

IV - PER EVITARE POSSIBILI CONFLITTI DI COMPETENZE TRA LE DIVERSE ISTITUZIONI COINVOLTE SONO NECESSARIE ALCUNE PRECISAZIONI

1. COMPETE ALLA REGIONE

tutta la materia amministrativa (art.66, DPR n°616/'77) riguardante la disposizione dei beni di proprietà delle comunità in quanto beni indisponibili.

Competono alla Regione, sia pure al solo fine della tutela dei diritti delle popolazioni proprietarie,

- l'**approvazione** degli Statuti e dei Regolamenti di gestione;
- la **promozione** delle azioni e delle operazioni di verifica e di sistemazione dei beni civici;
- l'**autorizzazione** preventiva all'alienazione e al mutamento di destinazione di queste per un tempo limitato, e comunque fino a quando non necessitano alla comunità;
- l'**adozione**, la revoca e la modifica dei decreti d'assegnazione a categoria e di chiusura delle operazioni di accertamento;
- la **certificazione** (attestazione) della natura giuridica dei beni civici (la *qualitas soli*);
- il **parere (giudizio) di congruità** dei valori dei beni civici proposti dagli uffici tecnici comunali (o dai Comitati delle Asbuc-frazionali);
- la **reintegra** dei beni occupati senza titolo e ritenuti ancora utili alle comunità proprietarie;
- gli atti necessari alla **conservazione** dei beni silvo-pastorali per il loro preminente valore pubblico-ambientale che trascende quello venale.

2. COMPETE AGLI ENTI GESTORI DI TERRE CIVICHE

(Comuni e Comitati per le Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico, dette comunemente Asbuc-frazionali):

- l'**autonoma compilazione dei propri Statuti** da sottoporre all'approvazione regionale al solo ed esclusivo fine della verifica che siano rispettati i contenuti dei punti 1/4 dell'art.3 - comma 1, lettera a) della Legge n°97/'94:
- la **richiesta di autorizzazione** alla Regione per le alienazioni o **di mutamento di destinazione** di terre esuberanti per gli usi agro-silvo-pastorali delle collettività proprietarie o di quelle di fatto perdute all'uso agro-silvo-pastorale, quando comunque è presente il generale interesse della popolazione proprietaria.;
- l'**affrancazione di canoni livellari** e la sua regolamentazione (imposti su terre già civiche, come canoni enfiteutici o di natura enfiteutica) da attuare autonomamente dai Comuni interessati, e a questi da versare, nella misura pari a venti volte⁸ il loro importo attualizzato secondo criteri oggettivi; sono esclusi da tale affrancazione i canoni (che a volte sono detti pure livelli) derivanti da quotizzazioni post-lege 1924-1927, la cui affrancazione è soggetta alla preliminare verifica regionale delle avvenute prescritte opere di trasformazione del fondo.
- **la certificazione** della natura giuridica delle terre e dei beni (la *qualitas soli*) sulla base di atti certi (sentenze, ordinanze commissariali o atti regionali) di cui dispone l'ente gestore.
- **La registrazione e la trascrizione degli atti conclusi**, presso gli uffici finanziari dello Stato, in esenzione da tasse di registro, di bollo e da ogni altra imposta, ai sensi dell'art.2 della Legge n°692/'81.

3. COMPETONO ALLA REGIONE CONGIUNTAMENTE

AGLI ENTI GESTORI DI BENI CIVICI

le funzioni di **tutela** e di **vigilanza** sui beni collettivi, fino alla **reintegra** di quelli da conservare alla collettività proprietaria, e occupati senza titolo legittimo.

4. COMPETONO, INFINE, ALLE COMUNITÀ MONTANE E A CONSOZI FORESTALI, se delegati con delibera dei consigli comunali o dai Comitati frazionali, tutte o parte delle proprie competenze.

⁸ Già capitalizzati al tasso d'interesse legale del 5%.

V - TIPOLOGIA DEGLI ATTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE SU ESPOSTE

Le azioni preliminari e propedeutiche alla buona trattazione della materia degli usi civici necessitano, solo per una questione d'ordine pratico-didattica, della netta individuazione e separazione delle quattro principali tipologie di procedimenti amministrativi, che riguardano la proprietà civica o collettiva:

- A. La tutela dei diritti e della proprietà;**
- B. l'accertamento;**
- C. la verifica e la sistemazione;**
- D. la gestione.**

La **tutela (A)** consiste nello svolgimento d'ogni azione a difesa dei diritti e dei beni civici, con la verifica degli esatti confini delle proprietà.

L'**accertamento (B)** consiste in quel procedimento amministrativo comunemente detto "istruttoria demaniale" per l'accertamento dei diritti e delle terre civiche.

La **verifica e la sistemazione (C)** consistono nel riscontro dei dati ottenuti dall'accertamento e nella sistemazione di tutte le situazioni improprie e/o illegittime emerse dal procedimento d'accertamento;

La **gestione (D)** è riferita al patrimonio civico a favore della collettività proprietaria.

Spieghiamo meglio:

A Riguardano **LA TUTELA** dei diritti e della proprietà civica

- 1.** Congruità dei valori dei beni civici;

2. Esame delle istanze degli utenti (osservazioni e/o opposizioni);
3. Promozione della nomina di Commissario ad acta;
4. Nomina del Perito-istruttore e del Delegato Tecnico e determinazione delle relative competenze economiche;
5. Reintegra;
6. Verifica dello stato del patrimonio e dei confini dei beni.

B Riguardano L'ACCERTAMENTO

1. Istruttoria per l'individuazione (accertamento) delle terre civiche e/o collettive;
2. Decreto di chiusura e archiviazione degli atti d'accertamento;
3. Pubblicazione degli atti istruttori; esame delle osservazioni e opposizioni.

C Riguardano LA VERIFICA E LA SISTEMAZIONE

1. Assegnazione a categoria;
2. Affrancazione di canoni livellari provenienti da atti ante-lege 1924-1927 e affrancazione di quelli post-lege 1924-1927;
3. Alienazioni;
4. Assegnazione in enfiteusi perpetua di terre già oggetto di migliorie permanenti e sostanziali;
5. Legittimazioni;
6. Liquidazione degli usi civici su terre private;
7. Permute;
8. Quotizzazioni;
9. Scioglimento di promiscuità;
10. Sdemanializzazioni (declassificazione, classificazione, privatizzazione o allodiazione) di terre esuberanti rispetto alle necessità degli utenti o di fatto perdute per l'uso collettivo ;
11. Valutazione dei beni civici,

D Riguardano **LA GESTIONE**

1. Autorizzazione ad alienare o a permutare beni civici, e a mutare la loro destinazione;
2. Concessioni a utenti e a terzi;
3. Consenso alla sospensione temporale degli usi civici;
4. Promozione e/o azione di tutela;
5. Ruoli per la riscossione dei canoni di contribuzione e di concessione di beni civici a utenti e a terzi;
6. Sorveglianza sul patrimonio;
7. Vigilanza e controllo;
8. Verifica dei confini del patrimonio civico;
9. La registrazione e la trascrizione degli atti definitivi riguardanti le allodiazioni di terre civiche;
10. Reintegra dei beni.

Qui di seguito si tratta di tutti procedimenti amministrativi su elencati e raggruppati per le indicate tipologie. Si concluderà trattando delle competenze giurisdizionali in materia di usi civici di competenza statale affidate ancora al Commissariato e alla Corte d'Appello di Roma.

Ancora meglio e in dettaglio:

A - TUTELA DEI DIRITTI E DEI BENI CIVICI

A/1 – Congruità dei valori dei beni civici

Quando si tratta di disporre di beni civici per sottrarli alla comunità proprietaria deve essere coinvolta la Regione perché, valutandone l'opportunità, esprima la congruità del prezzo proposto dal perito o dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Tale congruità del prezzo rientra nella funzione regionale di tutela dei diritti civici, pertanto il prezzo proposto non può essere inferiore a quello "giusto" che non può che essere quello di mercato riferito all'attualità. Così si riferì opportunamente il Ministero dell'agricoltura con la nota circolare n°1420/170 del 25 gennaio 1966, precisando che per il bene da alienare, o da dare in concessione a terzi o da permutare, deve anche

considerare ogni sua potenzialità. Pertanto è opportuno che il tecnico estimatore esamini la natura del bene, la destinazione urbanistica dell'area interessata, il prezzo medio di esproprio delle terre pubblicato dai VAM (Valore Agricolo Medio di esproprio dei beni rustici) annualmente pubblicati sul BUR-Lombardia, l'eventuale prezzo di mercato di beni simili desunto da atti di compravendita; il prezzo da proporre alla Regione in nessun caso può essere inferiore a questi.

A/2 – Esame delle istanze degli utenti (ricorsi, osservazioni e/o opposizioni)

La Regione è tenuta ad istruire tutte le istanze pervenute le soltanto se formulate dagli enti gestori e dai cittadini residenti (utenti), per vagliarne il merito nei riguardi della salvaguardia dei diritti dei cives. Anche in occasione dell'accertamento dei diritti e delle terre civiche, come anche in occasione della sistemazione, gli eventuali ricorsi al contenuto degli atti pubblicati ai sensi dell'art.15 della Legge e dell'art.30 della RD n°332/28 saranno accolti o respinti con motivazione e, se vanno a incidere sulla *qualitas soli* (sulla natura civica del suolo), cioè se viene contestata la detta natura, i ricorsi debbono essere inviati al Commissariato per gli usi civici (unico organo giudiziario ancora competente in materia di usi civici) perché con sentenza propria derima il contenzioso giudiziario.

A/3 – Nomina (o richiesta di nomina) di *Commissari ad acta*

Quando un organismo di gestione di beni civici fosse inadempiente nella gestione dei beni, nelle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, qualsiasi cittadino leso da detto scorretto comportamento, la Regione dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, invita il Sindaco o il Presidente del Comitato dell'Asbuc.frazionale a regolarizzare la situazione e, nel caso di inerzia, nomina un ***commissario ad acta*** per il tempo necessario a riportare in regola la situazione, con le modalità di cui alla Legge n°142/90.

Gli oneri del Commissario è di regola a carico dell'ente interessato.

A/4 – Nomina del Perito-istruttore e del Delegato Tecnico;
determinazione delle relative competenze economiche.

La nomina dell'Istruttore (demaniale) compete alla Regione e consiste nella scelta di persone che abbiano attitudine alla ricerca storica e giuridica e affidabilità. Al fine di garantire la *terzietà* (imparzialità), l'istruttore demaniale va ricercato, salve alcune particolari situazioni, al di fuori dell'ambito territoriale dell'indagine istruttoria. La retribuzione degli istruttori e dei periti è a carico degli cittadini interessati all'indagine. La spesa, ai sensi dell'art.39 della Legge, viene anticipata dall'Ente gestore, che la potrà recuperare o dai proventi della sistemazione del demanio civico o, in assenza di questi, con ruoli ordinari di contribuenza. La retribuzione dell'Istruttore prescinde dalla professione di questi (a parità di lavoro deve corrispondere parità di retribuzione), perciò deve essere eguale sia per i laureati che per i diplomati; è per questo che alcune Regioni retribuiscono gli Istruttori con le tariffe degli Ordini giudiziari, che prescindono dal titolo accademico.

Per quanto riguarda la retribuzione dei Periti, per le operazioni tecniche di sistemazione, si adottano le tariffe spettanti in relazione alle diverse professionalità.

A/5 – La Reintegra demaniale

Il procedimento attiene alla tutela dei diritti della popolazione sul territorio di sua appartenenza ed è l'azione più importante e "nobile" dei procedimenti amministrativi regionali. E' affidata direttamente al Presidente della Regione che, tramite i suoi uffici, riceve tutte le istanze mettendo in atto le azioni amministrative possibili fino a ordinare la reintegra dei beni al patrimonio collettivo e, nei casi dove l'azione di tutela amministrativa si rendesse impossibile, trasmettendo alla Magistratura ordinaria (Giudice Unico o TAR) o a quella Speciale

(Commissariato agli Usi Civici). La reintegra demaniale si effettua quando non è stato possibile attuare alcun procedimento di sistemazione pacifica con l'occupatore della terra demaniale, o quando il bene civico è ritenuto ancora necessario alla popolazione proprietaria.

A/6 – Verifica dello stato del patrimonio e dei confini dei beni

La verifica dei confini della proprietà collettiva già accertata documentalmente è di competenza regionale; in assenza di perito regionale, può essere delegata all'ufficio tecnico comunale che eseguirà le operazioni sotto la sua personale responsabilità. In caso di rifiuto o di inerzia del tecnico comunale la Regione nomina un perito demaniale, ponendo gli oneri a carico dell'ente interessato.

B - L'ACCERTAMENTO

B/1 -Istruttoria per l'accertamento delle terre civiche e/o collettive. (art.1 e 29 della Legge).

Il procedimento, già di competenza commissariale, ha inizio per impulso della Regione, titolare della tutela dei diritti e del territorio civico, ma può essere richiesto dai Comuni o dalle Frazioni gestori di beni civici o da qualsiasi cittadino che ritenga di vantare diritti sul territorio.

Questo procedimento è il primo da intraprendere, quando ci si interessa di usi civici, ed è il più importante, il più complesso e il più delicato, poiché va a condizionare tutti gli altri procedimenti.

L'accertamento, detto comunemente istruttoria demaniale, è un'indagine storico-giuridica e consiste nella ricostruzione storica degli usi civici e la rassegna di tutti i procedimenti attuati in passato, siano essi amministrativi o giurisdizionali.

La documentazione relativa si effettua nelle biblioteche per quanto riguarda la parte storica e negli Archivi (di Stato, commissariali o regionali, comunali, parrocchiali, ecc.) per quanto riguarda gli atti

amministrativi conclusi o giurisdizionali passati in giudicato. Il Bollettino degli Usi Civici edito dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli anni 1924-1962, rinvenibili presso gli archivi commissariali e regionali o presso alcune biblioteche, riportano quasi tutti gli atti prodotti dai Commissari e dal Ministero, comprese le sentenze della Corte d'Appello di Roma (unica Corte d'Appello, assieme a quella di Palermo per la Sicilia, competente per gli Usi Civici) e della Cassazione. La ricerca meno agevole è quella riguardante gli atti di competenza delle Prefetture dall'Unità d'Italia al 1924, quando entrò in vigore il Regio Decreto n°751/'24, poi tradotto nella legge n°1766/'27, ancora vigente.

La ragione di questa complessità è da individuarsi nella pessima conservazione degli archivi prefettizi, che non sempre, cessate le funzioni commissariali, sono stati trasferiti in ordine agli Archivi di Stato, come si sarebbe dovuto.

Tuttavia, gli archivi di Stato e quelli commissariali e regionali dovrebbero essere sufficienti alle necessità dell'indagine istruttoria per l'accertamento degli usi civici.

E' qui opportuno ricordare, per concludere, che le indagini di cui si sta trattando debbono espletarsi, obbligatoriamente, solo per interi ambiti territoriali storicamente autonomi (Comuni, Frazioni già comunità autonome, etc.).

B/2 – Decreto di chiusura e d'archiviazione degli atti d'accertamento o istruttori (art.15, 16 della Legge e art.30 del RD n°332/'28)

Completato l'accertamento, pubblicati gli atti e risolte tutte le eventuali opposizioni e osservazioni, la Regione provvede all'emissione del Decreto di Chiusura e Archiviazione del procedimento d'accertamento. Tale decreto si conclude con l'individuazione catastale delle terre e dei

beni civici, oppure con la dichiarata inesistenza di terre e diritti civici sul territorio d'interesse.

B/3 - Pubblicazione degli atti istruttori; osservazioni e opposizioni

La relazione istruttoria prodotta dall'istruttore, fatta propria dalla Regione (pertanto non più dell'istruttore, ma della Regione), viene pubblicata presso il Comune interessato e presso l'eventuale esistente altro ente di gestione (Asbuc.Frazionale) con le formalità di cui agli artt.15 e 16 del RD n°332/'28.

L'ente di gestione presso il quale è stata pubblicata la relazione restituisce l'atto alla Regione con la *relata di pubblicazione* e trasmettendo le eventuali osservazioni o opposizioni.

La Regione, esaminate le eventuali osservazioni e opposizioni, cerca di risolverle in via amministrativa e, solo se è in discussione la natura civica (la *qualitas soli*) della terra, trasmetterà le opposizioni al competente Organo giudiziario (Commissariato per gli Usi Civici). Se non è in discussione la *qualitas soli*, la Regione accoglie o respinge con motivazione le osservazioni e le opposizioni trasmettendo l'atto conclusivo (Decreto dirigenziale?) ai ricorrenti. Questi hanno la possibilità d'impugnarlo al TAR.

C – LA VERIFICA E LA SISTEMAZIONE

C/1 – Assegnazione a categoria

L'art.11 della Legge fondamentale prevede che si compia l'atto amministrativo di assegnazione a categoria delle terre civiche, distinguendo le terre silvo-pastorali (categoria a.) da quelle agricole (categoria b. - adatte all'agricoltura). Questo procedimento di assegnazione a categoria è indispensabile e propedeutico per poter alienare (vendere) terre civiche; perché sono alienabili soltanto le terre appartenenti alla categoria a) che vanno a rappresentare il vero e proprio demanio ad alienazione condizionata (non inalienabile!). Infatti

le terre adatte all'agricoltura (categoria b.) sono destinate alla quotizzazione, cioè all'assegnazione in libera proprietà ai cittadini residenti.

E' da tenere ben presente che nella categoria a) possono comprendersi terre di altra natura se complementari di queste, cioè se necessarie alle attività forestali o pastorali.

C/2 – Affrancazione di canoni enfiteutici (livellari) provenienti da atti ante-lege 1924-1927 e affrancazione di quelli pos-tlege 1924-1927.

Gli atti antichi a seguito dei quali vennero costituiti tali livelli, per lo più ancora presenti nei documenti catastali e comunque rintracciabili negli archivi storici, privatizzarono le terre, lasciando traccia dell'antica demanialità delle terre, visibile ora attraverso il cosiddetto **canone livellario** da aggiornare da affrancare su richiesta del privato livellario.

Trattandosi di debito reale di natura privata questi canoni sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948⁹ del CC

Gli enti gestori di terre civiche (i Comuni e i Comitati per le Asbuc.frazionali) hanno l'obbligo di aggiornare e possono richiedere almeno i canoni degli ultimi cinque anni, aumentati degli interessi legali.

I canoni enfiteutici, o di natura enfiteutica, già costituiti su terre civiche prima del RD n°751/'24 rappresentano un debito reale nei confronti della popolazione rappresentata dal Comune (o dall'Asbuc) e debbono, pertanto, essere dall'ente titolare (in genere Comune) aggiornati (attualizzati) e affrancati versando al Comune l'equivalente pari a venti volte il canone. Si è discusso molto sulla possibilità giuridica di

⁹ **Art.2948. Prescrizione di cinque anni.** Si prescrivono in cinque anni:

1) Le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
... omissis ...

aggiornare questi canoni; ma a derimere l'annosa questione è intervenuta la Corte Costituzionale con la Sentenza n°143/97.

Quindi è un obbligo del Comune (o dell'Asbuc.frazionale) aggiornare detti canoni e emettere ruoli ordinari annuali, fino all'affrancazione.

Le terre quotizzate ai sensi del RD n°751/24 e della Legge n°1766/27 restano di appartenenza civica fino a che non siano state effettuate le prescritte migliorie e fino all'affrancazione del canone. Anche questo è soggetto ad attualizzazione e alla prescrizione quinquennale, a meno che il quotista non si sia rifiutato di pagarlo.

Infine, per quanto riguarda l'aggiornamento (l'attualizzazione) dei canoni enfiteutici, è fatto prettamente tecnico-giuridico di estimo, ma per rendere meno laborioso e, quindi meno costosa l'operazione di stima, si può far riferimento ai VAM (valore medio di esproprio delle terre agricole) annualmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR.Lombardia)

C/3 – Alienazioni.

Si dice che i beni civici sono *inalienabili*. Questa affermazione molto frequente nella giurisprudenza e nel comune lessico amministrativo è alquanto equivoca e inesatta, perché l'inalienabilità dei beni è da attribuirsi ai beni demaniali veri e propri, e non ai beni civici che di demanio hanno soltanto alcune caratteristiche.

L'art.12 della legge fondamentale (n°1766/27), riferendosi ai terreni di cui alla lett.a del precedente art.11 (terreni silvo-pastorali), e soltanto a questi, prescrive esattamente che ***I Comuni non potranno, , senza l'autorizzazione del Ministero dell' Economia Nazionale*** (ora Regione, per l'art.66 del DPR n°616/77) ***alienarli o mutarne destinazione***. Il che non significa che i beni non sono inalienabili, bensì

alienabili, sia pure a condizione di una preventiva autorizzazione dell'organo di tutela.

L'**inalienabilità** è propria dei beni demaniali per i quali è prevista l'inalienabilità assoluta, senza la previa **sdemanializzazione**.

Il motivo che ha portato a confondere i beni civici coi beni demaniali è (oltre al riferimento storico del termine demanio pubblico al quale i beni appartenevano prima del secolo XIX) quello dell'errata attribuzione di questi ai *beni pubblici*, mentre debbono senza dubbio attribuirsi ai *beni privati*.

A tal proposito, e per derimere ogni dubbio, si deve ricordare che la Costituzione italiana attribuisce alla **proprietà** solo due fattispecie giuridiche, *quella pubblica e quella privata*; non esiste la possibilità di un *tertium genus* (terzo tipo) di proprietà. Pertanto, e per concludere, si deve l'ultima considerazione che è quella che se i beni civici (o collettivi) fossero pubblici, apparterrebbero anche a cittadini di altri luoghi, mentre certamente appartengono soltanto alle collettività locali; il fatto che i beni civici silvo-pastorali abbiano finalità pubblica, come peraltro tutte le foreste (pubbliche o private che siano), non incide sulla natura privata dei beni. E' possibile parlare di nuovo genere di proprietà se ci riferiamo alla proprietà privata; cioè la proprietà civica (o collettiva) rappresenta un **secundum genus** di proprietà privata in quanto proprietà privata sì, ma non individuale. E' proprio la caratteristica di proprietà appartenente a un'intera collettività, dove tutti hanno diritto sul tutto e non per quota parte che distingue la proprietà collettiva, che si differenzia dalla proprietà pubblica e dalla proprietà privata: per questo si può parlare di un nuovo genere di proprietà privata.

Precisato quanto sopra, possiamo tornare all'argomento dell'alienabilità dei beni civici, che è possibile soltanto se questa è autorizzata dalla Regione. L'autorizzazione regionale, pur essendo discrezionale nel

senso che può condividere o meno la proposta del Comune (o dell'Associazione agraria che gestisce i beni come l'Asbuc.frazionale che ha autonomia di rappresentanza e di gestione. Vedi Sentenza della Corte d'Appello di Roma n°10748/92.), dovrà essere motivata, perché l'alienazione è possibile soltanto se i beni sono eccedenti rispetto ai bisogni della popolazione proprietaria.

Per poter autorizzare l'alienazione di un determinato terreno appartenente al

C/4 – L'assegnazione in enfiteusi perpetua di piccoli appezzamenti privati gravati da diritti civili, e di terre private gravati dagli stessi diritti se già oggetto di migliorie permanenti e sostanziali, e di piccoli appezzamenti.

L'art.7 della legge, al primo comma, prevede che *Saranno esenti dalla divisione e gravati da un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto da proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie.* Il fenomeno delle terre private gravate da diritti civili rappresenta (vedi anche gli art.5, 6 e 8) quella situazione non più accettabile di promiscuità di diritti su una medesima proprietà; quindi v'è l'obbligo dello scioglimento di tale promiscuità o di liquidazione dei diritti di proprietà di terzi.

C/5 – Legittimazioni.

L'istituto della *legittimazione*, in sintonia con lo spirito generale della legge, che vuole la conservazione assoluta delle terre silvo-pastorali e la privatizzazione di tutte le altre, prescrive di riconoscere ai privati le terre già sottratte all'uso della popolazione da oltre dieci anni e assoggettate a migliorie *permanenti e sostanziali*, quando la terra occupata non va a inserirsi nel complesso della proprietà civica rendendone problematica la gestione.

E' certo che l'accoglimento della istanza di legittimazione è discrezionale da parte della Regione e del Comune, ma la discrezionalità deve intendersi come atto conseguente alla tutela dei diritti delle popolazioni proprietarie; pertanto l'eventuale rigetto deve essere motivato dall'assenza di una delle tre condizioni su citate e previste dall'art.9 della Legge.

C/6 – Liquidazione degli usi civici su terre private.

Gli art.3-7 della Legge obbligano la liquidazione degli usi civici gravanti su terre private, dettando norme e procedure per l'attuazione. E' ovvio che la discrezionalità lasciata al Commissario nella determinazione del valore del gravame è ora della Regione.

A chiarimento di questa problematica, è opportuno precisare che la tipologia dei diritti da individuarsi storicamente sono solo quelli sulle terre private da liquidare, mentre non hanno significato per le terre in proprietà civica, perché su di queste si possono esercitare tutti i diritti esercitabili per legge sulle proprietà.

Se si vuole approfondire l'argomento dei diritti storici, l'ente gestore di beni civici, ai sensi dell'art.43 del RD n°332/28, può regolamentare l'esercizio degli *usi* per gli utenti limitandoli a quelli storici e riservando all'istituzione i proventi della gestione di tutti gli altri usi. Ciò sarà possibile soltanto se tali proventi, decurtati degli oneri di gestione, saranno reinvestiti nel miglioramento del restante patrimonio e/o a beneficio di tutti gli utenti.

C/7 – Permute

Il procedimento tecnico-amministrativo della permuta può essere proposto alla Regione dall'ente gestore delle terre civiche o dal perito-istruttore in occasione delle operazioni di sistemazione dei beni civici

già commissionate dalla regione. L'operazione dovrà essere autorizzata dalla Regione che ne valuterà la convenienza della popolazione proprietaria.

C/8 – Quotizzazione

L'istituto della quotizzazione, praticato fin dalla fine del XVIII secolo in Italia come nel resto d'Europa, è ereditato dalla Legge del '27 con gli art.13-23. Si trattava di ripartire tra i cittadini tutte le terre adatte ad attività agricole assegnando loro unità culturali, cioè tanta terra quanto la famiglia avrebbe potuto coltivare. Si può ben comprendere che le quote assumevano estensioni molto modeste. La meccanizzazione, le maggiori necessità delle popolazioni rurali che portarono le unità colturali a decine di ettari, e i modesti complessi di terre agricole ancora disponibili, hanno fatto sì che l'istituto della quotizzazione fosse superato e non più praticabile e praticato.

C/9 – Scioglimento di promiscuità

Questo procedimento, inteso come comunione generale per servitù reciproche, è regolato dall'art.8 della Legge. Trattasi di risolvere tutte le situazioni in cui più popolazioni (di diversi Comuni o Asbuc-frazionali) hanno diritti su di uno stesso territorio. La situazione trova soluzione nel dividere le terre in più corpi e assegnandoli alle rispettive popolazioni aventi diritto. I corpi di terra saranno proporzionati ai diritti delle popolazioni sul terreno da liberare dalla promiscuità, tenuto conto del numero degli abitanti, del bestiame e dei bisogni di ciascun comune o Frazione.

Solo in casi particolari, la Regione, su proposta degli interessati, potrà sopassedere all'obbligo dello scioglimento della promiscuità e rinviarla a quando saranno superate le ragioni della sospensione.

C/10 – Sdemanializzazioni (declassificazione, privatizzazione o allodiazione) di terre esuberanti rispetto alle necessità degli utenti o di fatto perdute per l'uso civico.

Come si è già detto, il termine *sdemanializzazione* è improprio da usarsi solo per i beni demaniali, e le terre civiche non sono tali, anche se alcuni ne conservano il termine per le loro radici storiche. Alcune leggi regionali (Abruzzo, p.e.) parlano di *sclassificazione*, ma in vero trattasi dell'autorizzazione al mutamento di destinazione o ad alienare prevista dall'art.12 della Legge fondamentale.

A proposito di tale procedimento si deve ricordare e precisare che solo le terre silvo-pastorali sono alienabili a seguito della preventiva autorizzazione regionale, perché le altre sono dalla legge destinate alla privatizzazione con l'assegnazione in enfiteusi.

La giurisprudenza, anche autorevole, come anche molti cultori della materia, affermano che non è possibile la vendita (alienazione) di terre civiche senza la previa *sdemanializzazione* (o *sclassificazione*), perché vedono le terre civiche come *demani* inalienabili, senza il preventivo procedimento di sdemanializzazione. Nel caso delle terre e dei beni civici, la cosiddetta sdemanializzazione, o sclassificazione, è insita nella preventiva necessaria autorizzazione regionale all'alienazione, prevista dall'art.12.

Detto ciò, in considerazione della alienabilità delle sole terre silvo-pastorali, perché le altre sono destinate alla privatizzazione, qualora l'assegnazione alla categoria a. (art.11 della Legge) non fosse stata già fatta, l'autorizzazione ad alienare deve essere preceduta da tale procedimento.

Tale assegnazione a categoria può essere contenuta nello stesso atto di autorizzazione all'alienazione.

C/11 – Valutazione dei beni civici

La valutazione (la Stima) dei beni civici è operazione delicata, poiché si tratta di stimare beni di terzi; pertanto deve essere effettuata da tecnici.

Una volta era d'obbligo che tale valutazione fosse effettuata dal perito nominato dalla Regione, ma ora, dopo le leggi cosiddette Bassanini, che distinguono le responsabilità amministrative da quelle politiche, il tecnico comunale può essere titolato ad effettuare la valutazione dei beni sotto la sua personale responsabilità.

La stima e la valutazione dei beni civici è richiesta per le alienazioni, per le permutate, per le concessioni a terzi, ecc. ecc.

D – LA GESTIONE

D/1 – Autorizzazione ad alienare o a permutare beni civici, e a mutare la loro destinazione

Accertate le terre civiche per ambiti territoriali autonomi (Comuni e/o Asbuc-frazionali) nella loro natura ed estensione, individuate l'esatta attuale localizzazione catastale (fogli e particelle), il perito inizia la sistemazione di tutte le situazioni improprie riscontrate per le terre civiche, proponendo alla Regione le soluzioni più opportune e, quando queste si dovessero presentare impossibili, ne dovrà proporre la reintegra.

Lo spirito voluto dalla vigente legge, che deve guidare il perito, è quello di ricercare ogni possibile soluzione di sistemazione a favore dei privati coinvolti nella irregolare situazione possessoria delle terre civiche non più pascolive o boschive, che sono da conservare alla popolazione per il loro preminente valore economico-ambientale.

La ricerca delle soluzioni possibili di sistemazione deve giungere fino alla proposta alla Regione della conciliazione, di cui all'art.29 della legge fondamentale, concordata tra l'ente gestore dei beni civici e il

privato cittadino; fermo restando il giusto bilanciamento degli interessi in gioco. Normalmente è il perito che riceve le conciliazioni, ma la Regione può delegare formalmente altri.

D/2 – Concessioni a terzi e concessioni ad utenza: riscossione dei canoni

L'istituto della *concessione*, o dell'*affitto-concessione* perché il termine *concessione* attiene essenzialmente ai beni demaniali, si attua soltanto nei riguardi di terzi non utenti, perché questi possono esser chiamati esclusivamente a contribuire agli oneri di gestione sostenuti dall'ente gestore; ciò ovviamente in proporzione alle utilità tratte dall'uso dei beni.

L'utente, cioè il residente, essendo condomino (comproprietario dei beni), non può esser chiamato a corrispondere alcunché per fruire di beni che gli appartengono.

La concessione a terzi, essendo i beni civici destinati all'uso degli utenti, si configura in un vero mutamento di destinazione e, come tale, soggetta all'autorizzazione regionale; cosa non necessaria per le concessioni a utenti che restano nell'autonoma decisione dell'ente gestore. La concessione a terzi è possibile soltanto se i beni sono esuberanti rispetto alle necessità degli utenti, ed è possibile soltanto se il canone corrisponde al giusto prezzo.

D/3 – Consenso alla sospensione temporale dei diritti civici

Per necessità ambientali, i diritti civici, garantiti anche sulle aree protette di cui alla Legge n°394/91, possono essere ridotti o sospesi per un determinato tempo. L'istituzione interessata alla gestione dell'area protetta deve farne richiesta motivata alla Regione che, se condivide, ne accoglie la richiesta.

Quando possibile, la Regione concorderà con il richiedente la sospensione, una ricaduta di vantaggi a favore della popolazione privata di alcuni diritti e/o del territorio civico. Ciò deve avvenire anche per il dritto civico di caccia (vedi art.11, comma 5, della citata legge 394).

D/4 – Promozione e/o azione di tutela, vigilanza, sorveglianza e controllo.

La Regione è l'istituzione che ha il primo compito di tutela, vigilanza e controllo, sui beni e sull'amministrazione dei beni civici per il trasferimento ad essa dallo Stato di tali funzioni con il DPR n°11/72 e il DPR n°616/77 (art.66).

L'azione di tutela può essere promossa ed attuata da tutti gli enti gestori di beni civici, anche dalle Asbuc-frazionali (vedi Sentenza n°10748/92 della Corte d'Appello di Roma).

La vigilanza sulle Asbuc spetta al Comune competente per territorio per l'art.78 del DPR n°616/77, mentre il controllo spetta al Sindaco personalmente per l'art.64 del RD n°332/28.

D/5 – Ruoli per la riscossione di canoni di utenza o di concessione di beni civici

I canoni di concessione, come anche tutti gli altri, enfiteuti o di natura enfiteutica, e l'eventuale contribuzione ordinaria necessaria a far fronte agli oneri di gestione (art.43 del RD n°332/28), vengono riscossi dagli enti gestori con ruoli annuali, alla stregua di tutti gli altri servizi (rifiuti urbani, acqua, ecc.).

D/6 – Vigilanza, controllo e sorveglianza sul patrimonio.

Il DPR n°1115 Gennaio 1972 affida alla Regione, tra l'altro, la *tutela e la vigilanza sugli enti e università che amministrano beni di uso civico*.

L'art.78 del DPR n°616/'77 affida ai Comuni *la vigilanza sulle amministrazione dei beni di uso civico....*

L'art.64 del Regolamento (RD n°332/'28), infine, affida la sorveglianza dei beni frazionali di cui all'art.26 della legge fondamentale (n°1677/'27) al Sindaco.

Il DPR n°11/'72 con l'art.1, al 3 ° comma, affida alla Regione il *controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolavi di appartenenza dei comuni, frazioni w associazioni.*

Lo stesso decreto presidenziale, con il medesimo articolo, 3° comma, affida alle Regioni *la tutela e la vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico.*

Con queste norme certamente non si viene ad incidere sull'autonomia gestionale delle Asbuc-frazionali e degli altri enti gestori di beni civici, peraltro confermata dall'art.3 della legge n°97 del 31 Gennaio 1994, bensì si coinvolge l'Ente Regione solo ed esclusivamente nel verificare che i diritti delle popolazioni siano garantiti.

Solo in tal senso si assegna alla Regione l'approvazione degli Statuti dei Regolamenti degli enti gestori di beni civici (vedi ancora il DPR n°11/'72, art.1, ultimo comma).

Tutte le suddette funzioni non possono che espletarsi attraverso gli atti da parte del Sindaco personalmente (art.64, RD n°332/'28), dall'ente Comune (DPR n°616/'77, art.78) e dalla Regione (DPR n°11/72-art.1 e DPR n°616/77-art.66), tutti titolari di precise funzioni di controllo, vigilanza e tutela.

Infatti, il Sindaco *potrà sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti* (art.64 del RD n°332/28) e riferirne alla Regione, competente per la tutela, in caso di riscontro scorretta gestione del patrimonio civico.

Nel caso di mancato rispetto dei diritti delle popolazioni titolari di diritti civici è alla Regione che si deve ricorrere e, in caso di inerzia di questa, al Magistrato Commissario per gli Usi Civici, competente a ciò fino a che il Parlamento non avrà riveduto la vigente Legge sugli Usi Civici.

D/7 – Vigilanza e controllo.

La vigilanza sulla correttezza della gestione degli enti gestori (Asbuc.frazionali) e il controllo della gestione economica competono al Comune per l'art.78 del DPR n°616/'77 e per l'art. 64 del RD n°332/'28.

Le due incombenze vengono espletate esclusivamente attraverso gli atti che i Comitati delle Asbuc invieranno al Comune. Questo ente potrà chiedere chiarimenti al Comitato, quando trattasi di disposizione dei beni soggetta ad autorizzazione regionale e la utilizzazione dei proventi di cui all'art.24 della Legge fondamentale, cioè di quelli derivanti da alienazioni e affrancazione di canoni di legittimazione e di quotizzazione.

D/8. Verifica dei confini del patrimonio civico.

La verifica dei confini è operazione strettamente tecnica da effettuarsi sulla base di elementi oggettivi già accertati in fase di istruttoria ed è di competenza dell'ente gestore. In caso di dubbio o incertezze l'operazione deve essere effettuata da tecnico di fiducia della Regione, in quanto afferente alla sfera della tutela dei diritti e dei beni.

D/9. La registrazione e la trascrizione degli atti definitivi riguardanti le allodiazioni di terre civiche;

La registrazione degli atti definitivi riguardanti le allodiazioni di terre civiche attengono alla gestione e, come tali, competono agli enti gestori

(Comuni e Comitati frazionali). Ciò non esime la Regione dalla vigilanza sulla effettiva esecuzione degli obbligati adempimenti; ciò nell'ambito delle competenze riguardanti la tutela delle terre e dei beni civici.

D/10. Reintegra dei beni.

Questo delicato procedimento è di stretta competenza regionale, ma quando non sussistono dubbi sulla natura civica dei beni e non vi è alcuna intenzione, o possibilità giuridica di allodiazione (alienazione, legittimazione), il procedimento **può essere attuato** dal Comune. Quando trattasi di beni frazionali, in caso di inerzia di questo *ente di vigilanza e di controllo*, dal Comitato dell'Asbuc.

Legge Fondamentale 16 giugno 1927, n°1766
Conversione in legge dei RD 22.05.1924 n°751
(pubblicata nella G.U. n°228 del 3.10.1927)

Capo I.

Accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici

Art.1.

Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune, o di una frazione di comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge.

Art.2

Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800.

Art.3

Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al commissario istituitosi sensi dell'art.27. Trascorso detto termine senza che siasi fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici.

Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze fatte dal podestà o dalla associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente; nel quale ultimo caso il commissario potrà

chiamare in giudizio i legali rappresentanti del comune, della frazione o dell'associazione. Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate anche al pretore, che ne curerà la trasmissione al commissario.

Art.4

Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art.1 sono distinti in due classi:

1/a essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;

2/a utili, se comprendono in modo prevalente carattere e scopo, di industria.

Appartengono alla 1/a classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Alla 2/a classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai comuni sui beni dei privati, non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finché non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

Art.5

Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una proporzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da

assegnarsi al comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sarà determinata nel modo seguente:

Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo, che potrà, secondo la varietà dei casi e le circostanze, essere elevata ad un terzo ed anche sino alla metà.

Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal commissario fino al massimo di due terzi del fondo.

Questo compenso comprenderà anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul medesimo fondo. Allorché si tratti di un solo diritto, che a giudizio del commissario sia di tenue entità, il compenso potrà essere ridotto a misura inferiore di quella stabilita nel primo capo verso del presente articolo.

Sulle porzioni di terreno così assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni.

Art.6

La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civili da liquidare dovrà essere determinata non solo col criterio della sua estensione, ma con quello anche del suo valore.

A tal fine il commissario potrà ordinare apposita perizia. E in tal caso sarà in facoltà delle parti di farsi assistere, ciascuna da un perito di propria fiducia, nelle operazioni che il perito ufficiale dovrà compiere entro il termine che avrà stabilito il commissario; dopo di che questi emanerà il suo finale provvedimento.

Art.7

Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal

proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie.

Restano ferme nelle provincie ex pontificie le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510, per l'affrancazione, a favore della popolazione di un comune, di una frazione, o di una associazione agraria, di tutto o di parte del fondo gravato da usi civici, ed il commissario vi provvederà con le norme stabilite dall'articolo stesso, salvi i temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza con i dimostrati bisogni della popolazione.

Art.8

Le comunioni generali per servitù reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso.

Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitù, fra comuni, fra comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun comune e di ciascuna frazione.

Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle comunità partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori.

In considerazione dei bisogni della economia locale potranno essere conservate le promiscuità esistenti, nel qual caso ne sarà fatto rapporto motivato al ministero dell'economia nazionale, che provvederà.

Art.9

Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei

diritti di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

- A) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
- B) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
- C) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto. Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al comune, alla associazione o alla frazione del comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti.

Art.10

Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, @ il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello, delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.

Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotizzazione.

Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana.

Art.11

I terreni assegnati ai comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art.1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonché gli altri posseduti da comuni o frazioni di comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:

- A) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
- B) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

Art.12

Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2/a del titolo 4/a del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione.

I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del codice civile.

Art.13

I terreni indicati alla lettera b) dell'art. 10 sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purché diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Gli atti della ripartizione affidati agli istruttori e periti saranno omologati dal commissario e sottoposti all'approvazione sovrana.

Art.14

L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'art.11 sarà determinata dal commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal commissario, previa autorizzazione del ministro per l'economia nazionale.

Art.15

Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a coltura agraria, salvo il disposto dell'art.17, potranno essere affidati dal ministero dell'economia nazionale al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato, dal ministero stesso, affinché prima della ripartizione siano con gestione unica sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiaria. Il delegato sarà assistito da quattro cittadini del comune, scelti dal podestà e dalla assemblea dell'associazione degli utenti tra agricoltori ed esperti in materia agraria.

Detto delegato ha il mandato:

A) di gestire i terreni della categoria b) ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;

B) di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiaria, determinando le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.

Per gli uffici di cui alla lettera a) del presente articolo il delegato risponderà direttamente al ministero dell'economia nazionale giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione, e per quelli di cui alla lettera b) dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art.13.

Art.16

Il delegato, per provvedersi dei mezzi necessari all'adempimento degli uffici, di cui all'articolo precedente, oltre a servirsi dei frutti e delle rendite dei terreni soggetti alla sua gestione, potrà valersi del credito agrario secondo le agevolazioni, in quanto vi siano applicabili, concesse dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n°932, nonché delle altre previste dai regi decreti 14 luglio 1918, n°1142, 2 settembre 1919, n°1633, 30 dicembre 1923, n°3139, e dai successivi provvedimenti in materia di credito agrario.

Art.17

Qualora alla gestione dei terreni indicati alla lettera a) dell'art.11 venga provveduto con la nomina di un direttore tecnico ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n°3267, questi potrà essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'art.15.

Art.18

Il ministro per l'economia nazionale, qualora lo ritenga opportuno, potrà affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, all'opera nazionale dei combattenti, od altri enti ed istituti legalmente riconosciuti, che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione. Ad essi sarà fatto obbligo di preferire per l'esecuzione dei lavori la mano d'opera locale.

Art.19

L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo delle migliorie e della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 13 e 15, sotto pena di devoluzione a favore del comune, della frazione, o della associazione degli utenti.

Art.20

Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria, realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario.

Nel caso di ipoteca iscritta per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazioni fondiarie, nel canone sarà distinta la parte da corrispondersi agli istituti mutuanti.

Art.21

Le unità fondiari abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 13 e 19.

Non sarà ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate: l'accertamento sarà fatto dalla locale cattedra di agricoltura.

Prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo.

Art.22

Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'art.13.

Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è tuttavia consentito tanto ai comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale luglio 1918, n°1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni.

La stessa facoltà è data ai comuni ed alle associazioni per affrancare i canoni enfiteutici che gravano le terre da ripartire.

Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti in contratti dal comune per l'acquisto delle terre, si applicherà la disposizione del capoverso dell'art.20 limitatamente alla parte che viene ripartita.

Art.23

Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi.

La riunione in consorzio sarà obbligatoria qualora il ministero dell'economia nazionale, su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune.

Le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi.

Art.24

Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del ministero dell'economia nazionale, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Egualemente sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art.12.

Art.25

Il ministero dell'economia nazionale, su proposta del commissario, o di sua iniziativa allorché questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art.1, se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse.

In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono.

Quanto sopra si osserverà anche relativamente ai beni di altra natura posseduti dalle dette associazioni; però il comune non potrà mutarne la destinazione senza l'autorizzazione del ministero dell' economia nazionale. Non sarà permessa la- costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'art.1, ma potrà accordarsi il riconoscimento a quelle che siano già esistenti di fatto.

Art.26

I terreni di uso civico dei comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi

anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto particolare ad alcune categorie di persone, il ministero dell'economia nazionale, d'accordo col ministero dell'interno, potrà stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riterranno opportune.

I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art.25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate.

Capo III

Giurisdizione e procedura.

Art.27

All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali.

I commissari saranno nominati con decreto reale su proposta del ministro per l'economia nazionale con consenso del ministro per la giustizia e gli affari di culto, e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte di appello, e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici.

Il ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato.

Art.28

I commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra funzionari dello stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Essi sono nominati con decreto del ministro per l'economia nazionale, previo il consenso del ministro dal quale dipendono.

L'ufficio degli assessori sarà quello di coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni. Il commissario potrà affidare agli assessori tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni. Gli atti d'istruzione dei procedimenti in contenzioso da eseguirsi, fuori della sede del commissariato potranno essere delegati anche ai pretori.

I commissari potranno pure, per l'istruttoria e per la esecuzione delle operazioni di loro competenza, servirsi di speciali incaricati. Gli atti compiuti dagli assessori ed incaricati non saranno validi senza l'approvazione del commissario.

In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al secondo comma dell'articolo seguente, i commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere. I magistrati nominati ai sensi dell'articolo 27 e del presente potranno, essere posti fuori del ruolo organico della magistratura anche oltre al limite stabilito dall'art. 158 del RD 30 dicembre 1923, n°2784, in numero però non superiore a dieci, e ad essi si applicheranno le disposizioni dei commi secondo e quarto dell'articolo medesimo.

Art.29

I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art.1, o scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre.

I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate.

In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato.

I commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite.

Tutte le conciliazioni, relative alle materie contemplate nella presente legge, dovranno riportare l'approvazione del commissario e del ministero dell'economia nazionale, la quale terrà luogo di quella della giunta provinciale amministrativa.

Art.30

Fino a che non sia intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione debitamente omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti a cui si riferisce la presente legge, i reclami relativi al possesso sono deferiti ai commissari, che regoleranno provvisoriamente, secondo il loro prudente arbitrio, l'esercizio del medesimo, sempre che, assunte sommarie informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto.

Quando però siasi commesso attentato violento o clandestino, il detto provvedimento discrezionale non potrà essere dato se non sia stata prima eseguita la reintegrazione in possesso.

Art.31

I commissari nei loro procedimenti sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di provvedere, dovranno sentire gli interessati e raccogliessero sommariamente le osservazioni e le istanze.

Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle parti da citarsi, il commissario può autorizzare la citazione per pubblici proclami a norma dell'art.146 del codice di procedura civile.

Qualora abbiano da decidere in ordine a quanto è previsto nell'art.29, i commissari si atterranno alle norme del processo avanti i pretori, ed in ogni caso-preventivamente sentiti gli interessati e raccolte le loro istanze e ragioni.

Non sono ammesse altre eccezioni di nullità degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto

dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione o che concernono la essenza dell'atto.

Le decisioni dei commissari saranno eseguite nonostante reclamo, salvo il disposto dell' ultimo comma dell'articolo seguente.

Art.32

Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art.1 e la rivendicazione delle terre e ' ammesso il reclamo alle corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte.

Il termine per proporre il reclamo è di giorni 30 dalla data di notificazione.

Il reclamo contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa.

Quando la corte di appello, riformando la sentenza del commissario, non decida definitivamente in merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al commissario.

Le corti di appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate quando ravvisino che possano derivarne gravi danni.

Art.33

Tutte le autorità, uffici ed archivi sono obbligati a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorché ne siano richiesti dal commissario.

Questi potrà altresì richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

Art.34

I commissari regionali assumono le funzioni attribuite ai prefetti ed ai commissari ripartitori nelle provincie meridionali e siciliane, a norma

dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865, allegato e, e delle disposizioni successive.

Nelle altre provincie assumono quelle delle giunte d'arbitri, istituite con le leggi 15 agosto 1867 n°3910, 2 aprile 1882, numero 698, 7 maggio 1885, n°3093, 28 febbraio 1892, n°72, e con quelle raccolte nel testo unico approvato con RD 3 agosto 1891 n°510; nonché le funzioni delle commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove provincie per effetto della legge dell'ex impero austro-ungarico del 7 giugno 1883 b.l.l. n°94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Essi però, nelle provincie cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate con la presente legge.

Le loro decisioni saranno impugnabili nei modi e nel termine stabiliti dall'art.32.

Art.35

Le attribuzioni già conferite alle giunte di arbitri per la Sardegna passeranno al commissario, il quale le eserciterà in conformità del RD 10 novembre 1907 n°884, che approva il testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per l'isola.

Art.36

Il commissario competente provvederà con le norme della presente legge alla sistemazione dei demani silani attribuiti ai comuni per effetto della legge 25 maggio 1876 n°3124.

Capo IV

Disposizioni generali e transitorie.

Art.37

La suprema direzione per l'esecuzione della presente legge rimane affidata al ministero dell'economia nazionale.

Esso, nell'interesse delle popolazioni, potrà promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli articoli 1 e 29.

Art.38

Le spese per l'indennità ai commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, nella misura di £ 800,000, saranno a carico dello stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del ministero dell'economia nazionale.

Art 39

Le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita dal commissario saranno anticipate dai comuni o dalle associazioni, e depositate a disposizione del commissario presso la tesoreria provinciale o presso gli uffici postali, col sistema dei depositi giudiziari. In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei comuni, il commissario richiederà al prefetto ed alla giunta provinciale amministrativa lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del mandato relativo.

I commissari per provvedere alle spese suddette avranno anche facoltà di ordinare il deposito di una quota parte dei redditi dei beni di uso civico ai tesoreri dei comuni o delle associazioni, ed anche ai debitori di tali redditi.

Art.40

Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Saranno invece redatti su carta da £ 4, e soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazione di terre.

Sulla stessa carta da Lire. 4 saranno scritti gli atti di parte.

Art.41

Tutti gli atti compiuti dai commissari sino alla data di pubblicazione della presente legge rimarranno fermi, in quanto non sieno appellabili e non sieno stati appellati nei termini legali.

Nei giudizi di appello dalle decisioni emesse dai commissari anteriormente alla legge presente, si dovranno applicare, per tutti gli effetti, le norme in questa contenute.

Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata si applicheranno le disposizioni della presente legge.

Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il commissario.

Art.42

Le disposizioni contenute nell'art.156, del RD 30 dicembre 1923, n°3267, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonché quelle contenute negli articoli 13 e 29 del RD 31 dicembre 1923, n°3558, per quanto riguarda i demani comunali del mezzogiorno d'Italia sono abrogate.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. i che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Art.43

Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato a stabilire con regolamento, da approvarsi con decreto reale, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

RD n°332 del 28 Febbraio 1928
Regolamento per la legge 16 giugno 1927 n°1766
(pubblicato nella G.U. n°57 del 8 marzo 1928)

TITOLO I

Capo I.

Istanze e dichiarazioni.

Art.1

Le dichiarazioni del podestà e dei rappresentanti delle associazioni agrarie, da presentarsi ai sensi dell'art.3 della legge, dovranno contenere l'indicazione degli usi esercitati o pretesi e delle terre che si ritengono gravate.

Trascorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge, senza che siensi fatte le dichiarazioni, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti di cui all'art. 2 della legge, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre che vi sono soggette.

Le dichiarazioni presentate da singoli cittadini dovranno essere sottoscritte con firme autenticate.

Art.2

Le dichiarazioni di cui all'articolo precedente potranno -contenere anche la indicazione delle terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.

Art.3

Qualora i commissari regionali credano che vi sia motivo per ritenere che a favore di una popolazione esistano diritti da farsi valere a norma della legge in tutto o in parte non dichiarati, potranno chiedere al prefetto della provincia, cui il comune o l'associazione appartengono, la nomina di un commissario che provveda a fare od integrare le dichiarazioni, oppure procedere senz'altro alla nomina di un istruttore allo scopo di accertare gli anzi cennati diritti.

Il decreto di nomina dell'istruttore conterrà la indicazione dei,,diritti e delle terre a norma del precedente articolo 1, e la pubblicazione di esso, fatta prima del decorso del termine stabilito dall'art.3 della legge nell'albo pretorio del comune, nel cui territorio trovansi i fondi,,equivarrà, per ogni effetto, alla dichiarazione prescritta dall'articolo medesimo.

Per la pubblicazione del decreto il prefetto, se il commissario regionale ne faccia richiesta, deve nominare un commissario.

Il ministro dell'economia nazionale potrà promuovere la emanazione del decreto suddetto.

Art.4

Per la nomina dell'istruttore di cui all'articolo precedente non è obbligatoria l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 1 e 2 del regolamento 15 novembre 1925 n°2180; ma il commissario dovrà comunicare, in copia, al ministero dell'economia nazionale il relativo decreto.

Art.5

Le dichiarazioni ed i decreti di cui agli articoli precedenti debbono essere annotati in sunto, secondo l'ordine di data della presentazione od emanazione, in apposito registro, dal segretario dell'ufficio commissariale. I fogli del registro saranno numerati e porteranno la firma del commissario.

Spirato il termine di cui all'art. 3 della legge, il commissario scriverà nel registro, immediatamente dopo l'ultima annotazione, un verbale di chiusura attestante il numero complessivo delle dichiarazioni e dei decreti, ed il numero dei fogli occupati.

Art.6

Salvo la facoltà discrezionale del commissario di procedere di ufficio, i podestà e le associazioni agrarie, dopo la dichiarazione o

contemporaneamente ad essa, dovranno presentare le loro istanze al commissario. Tali istanze e quelle presentate dai singoli interessati saranno scritte in carta da bollo e conterranno:

1/a i nomi delle parti e l'indicazione della loro residenza o del loro domicilio;

2/a l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto e delle prove che sorreggono la istanza; ;3/a l'indicazione delle terre a cui la istanza si riferisce;

4/a le conclusioni.

Art.7

Qualunque possessore potrà presentare domanda al commissario per ottenere che sia esaurito il procedimento in ordine alle istanze e dichiarazioni relative ai diritti di uso civico esercitati o pretesi sulle proprie terre. In tal caso il commissario può disporre, ove occorra, che il deposito delle spese occorrenti sia fatto dal richiedente a titolo di anticipazione.

Capo II

Affrancazioni.

Art.8

Nella determinazione del compenso in terre da assegnarsi ai comuni ed alle associazioni agrarie si terrà sempre conto dei bisogni della popolazione in relazione ai diritti riconosciuti.

Art.9

Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si procederà alla loro liquidazione a norma della legge, allorquando essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

Art.10

Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti deliberati dai comuni ed approvati dai consigli provinciali dell'economia.

Le questioni relative all'esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolte dal commissario a norma dell'art. 29 della legge, salva pur nondimeno la competenza dei ministeri dell'economia nazionale e delle comunicazioni (marina mercantile) e del tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e dall'art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.

Art.11

Il perito ufficiale di cui all'art. 6 della legge, ricevuta comunicazione della nomina, avviserà le parti interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del giorno ed ora in cui si recherà sopralluogo.

Egli farà risultare dai verbali delle sue operazioni l'intervento delle parti o dei rispettivi periti di fiducia e le loro osservazioni ed istanze; e potrà disporre che le parti ed i loro periti presentino per iscritto (in carta da bollo) le osservazioni ed istanze, ed in tal caso farà menzione di ciò nel verbali ed allegherà le scritture che gli venissero presentate.

Il perito terrà conto delle osservazioni delle parti e dei loro periti nella relazione che presenterà al commissario.

Art.12

La liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone non può farsi che nei casi stabiliti dall'art.7 della legge.

Nel procedere alla liquidazione il commissario esaminerà anzitutto se concorrano le condizioni stabilite dal primo comma del suddetto articolo, nel qual caso il fondo sarà lasciato per intero al proprietario col peso del canone.

Se le cennate condizioni non concorrano, si divideranno le terre a norma dell'art.5 della legge, e potrà farsi luogo, nelle provincie ex

pontificie, all'affrancazione a favore della popolazione ai sensi dell'art. 9 del RD 3 agosto 1891 n°510.

Art.13

Per l'applicazione del cennato art.9 il commissario fisserà prima la quota spettante al comune, frazione od associazione agraria a norma dell'art. 5 della legge, e determinerà poi se anche l'altra quota spettante al proprietario debba essere in tutto od in parte ceduta alla popolazione mediante l'imposizione, a favore del proprietario, di un annuo canone commisurato al valore della medesima quota o parte di quota.

Nel prendere l'anzidetta determinazione il commissario terrà presenti, insieme alle altre circostanze, il numero delle famiglie di coltivatori diretti sforniti di terre, la quantità dei terreni di cui il comune, frazione od associazione sono già in possesso e la possibilità che essi abbiano di ottenere compensi in natura sopra altre terre, le quali non formino oggetto del procedimento o giudizio di affrancazione in corso.

Art.14

Contro le decisioni 1 del commissario, nel capo con cui si consente o si nega la concessione alla popolazione della quota o parte di quota spettante, al proprietario, è ammesso il ricorso al ministro per l'economia nazionale, il quale, udito il parere del consiglio di stato, deciderà, definitivamente. Per tale ricorso restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni del RD 6 agosto 1891 n°518, intendendosi sostituito il commissario regionale alla giunta d'arbitri.

Il decreto del ministro sarà comunicato al commissario, che ne curerà la notificazione e l'esecuzione.

Tuttavia la decisione definitiva del ministro per l'economia nazionale non potrà aver luogo, qualora, essendo stato proposto reclamo contro la decisione del commissario, in ordine alla esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art.1 della legge, la corte di appello abbia ordinato la sospensione della decisione impugnata, ai termini dell'art.32,

ultimo capoverso, della predetta legge, e fino a quando la predetta sospensione non sia cessata a norma di legge.

Art.15

Il commissario può incaricare uno dei suoi assessori od istruttori della formazione di un progetto di liquidazione dei diritti di cui all'art. i della legge.

Il progetto, con le eventuali modificazioni che il commissario crederà apportarvi, dovrà essere depositato nella segreteria del comune o dell'associazione agraria del luogo dove sono situate le terre e tutti gl'interessati avranno diritto di prenderne visione. Del deposito sarà dato avviso mediante bando da affiggersi all'albo pretorio e con la notificazione per biglietto in carta libera ai singoli interessati per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione.

Hanno diritto di opporsi al progetto il comune o l'associazione agraria nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando ed i possessori delle terre su cui si pretendono i diritti di uso civico entro trenta giorni dalle rispettive notificazioni. Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni al commissario, questi con suo decreto renderà esecutivo il progetto. Se invece saranno fatte opposizioni, il commissario provvederà per la risoluzione di esse in contenzioso e potrà rendere esecutivo il progetto nelle parti non impugnate. Il progetto reso esecutivo dal commissario sarà titolo per la riscossione dei canoni che siano stati in esso stabiliti e per le operazioni di divisione, distacco e rilascio di terre in esso prevedute.

Art.16

Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da £.4, saranno depositate nella segreteria del commissariato regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.

Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.

Capo III

Scioglimento delle promiscuità.

Art.17

Di regola i commissari provvederanno ai termini dell'articolo 8 della legge allo scioglimento di tutte le promiscuità.

Quando sia richiesta dalle parti o proposta di ufficio dal commissario la conservazione della promiscuità, a norma dell'ultimo comma dell'articolo suddetto, il rapporto da trasmettersi al ministero dell'economia nazionale sarà corredato dalle deliberazioni che al riguardo verranno prese dai podestà dei comuni e dai rappresentanti delle associazioni agrarie che vi hanno interesse e dal parere dell'autorità forestale.

Art.18

I commissari riesamineranno anche quelle promiscuità che per disposizioni anteriori si trovassero autorizzate, e, sentito il parere dei comuni o delle associazioni agrarie interessate e dell'autorità forestale, faranno anche per esse il rapporto al ministero, proponendo, secondo la convenienza, la continuazione o lo scioglimento della promiscuità.

Art.19

Il ministro per l'economia nazionale, esaminate le proposte del commissario, potrà con suo decreto autorizzare tanto la conservazione delle promiscuità esistenti, che lo scioglimento.

Art.20

Qualora la promiscuità per condominio consista nel diritto alla proprietà degli alberi da parte di un comune, frazione o associazione agraria, e nella proprietà del suolo da parte di altro comune, frazione od

associazione, lo scioglimento di essa avverrà mediante la divisione del fondo in base al valore dei rispettivi diritti.

Art.21

Quando in applicazione di leggi anteriori o per effetto di concessioni valide sia stata acquistata da associazioni o comunioni di particolari la proprietà di alberi su terre comuni, la promiscuità sarà sciolta nel modo seguente:

Se si tratti di interi corpi sui quali non sia ancora avvenuta la divisione fra partecipanti o consorti, si divideranno le terre, assegnando una quota al comune ed una quota in massa ai partecipanti o consorti in base al valore dei rispettivi diritti.

Se invece la divisione tra consorti sia stata regolarmente eseguita ed approvata, tutti i diritti sul suolo e sugli alberi si concentreranno nelle persone dei singoli consorti, mediante l'imposizione di annui canoni enfiteutici a favore del comune.

Il canone da stabilirsi in questo secondo caso sarà pari al valore del diritto ceduto dal comune.

Le stesse norme saranno adottate quando la proprietà degli alberi appartenga al comune, ed un'associazione o comunione di particolari abbia acquistata la proprietà del *suolo*.

Art.22

Quando la proprietà degli alberi o del suolo sia stata acquistata da singoli particolari nei modi anzidetti si farà luogo alla divisione delle terre col comune in base al valore dei rispettivi diritti, salvo che non si tratti di piccole estensioni, nel qual caso si imporrà un canone a favore del comune a norma del primo comma dell'art.7 della legge.

Art.23

Non sarà considerata come causa di promiscuità la consuetudine di piantare od innestare alberi nelle terre comuni. In tal caso gli alberi

resteranno nel godimento degli attuali possessori sin che esisteranno, se trattisi di alberi sparsi, ed è vietato ai possessori stessi di sostituirli. Gli utenti corrisponderanno al comune un canone da stabilirsi dal commissario.

Quando una persona abbia il godimento i una notevole quantità di alberi che occupino una estensione di terre continua, si potrà far luogo alla legittimazione del possesso degli alberi e del suolo ai termini degli articoli 9 e 10 della legge.

Art.24

Qualora più comuni, frazioni od associazioni agrarie esercitino insieme usi civici su di un territorio di privata proprietà, si procederà anzitutto alla valutazione dei diritti accertati ed all'assegno del compenso ai termini degli articoli 4, 5 e 6 della legge e poscia alla divisione del compenso fra gli aventi diritto al sensi dell'art. 8 della legge stessa.

Capo IV

Legittimazione e reintegra delle occupazioni.

Art.25

Sono soggette all'applicazione degli articoli 9 e 10 della legge le terre di origine comune o provenienti da affrancazione di uso civico da chiunque possedute per le quali manchi il titolo, ovvero esso non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna regione all'epoca della concessione.

Art.26

Le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del D.L. 22 maggio 1924 n°751, in conformità a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale, saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, sempre che i concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla concessione. Saranno però fissati nuovi

canoni ai termini dell'art.10 della legge, quando le concessioni sieno di data anteriore all'anno 1919.

Art.27

L'adempimento degli obblighi imposti dalla concessione sarà accertato da un perito nominato dal commissario regionale.

Il perito farà l'elenco dei concessionari; identificherà le quote possedute; distinguerà i quotisti inadempienti dagli adempienti e per questi ultimi proporrà i nuovi canoni. Il commissario provvederà alla concessione definitiva a favore degli adempienti con decreto da sottoporsi alla sovrana approvazione.

Art.28

Le terre, rispetto alle quali i concessionari non abbiano adempito agli obblighi della concessione, saranno rimesse in massa per essere ripartite a norma dell'art.13 della legge, ed ove i possessori non le rilascino volontariamente, il commissario provvederà a norma dell'art. 29 della legge.

Lo stesso avrà luogo per le concessioni a miglioria fatte dopo la pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924 n°751, in base a disposizioni di statuti e regolamenti che non potevano più applicarsi; ma se i concessionari siano tra i coltivatori diretti della terra, che potrebbero beneficiarsi della quotizzazione, giusta il citato art. 13 della legge, ed abbiano adempito -agli obblighi della concessione, potranno applicarsi anche ad essi le norme stabilite dai due precedenti articoli.

Art.29

Qualora il commissario regionale abbia ritenuto disporre la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demani comunali si procederà anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante, e solamente in difetto di documenti originari si potrà supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali.

Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, il perito rileverà tutti i possessi privati in esso esistenti, e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, distinguerà i possessi legittimi dalle arbitrarie occupazioni. Di queste ultime redigerà uno stato indicante il nome, cognome e domicilio dell'occupatore, l'estensione occupata, le migliorie introdottevi e farà la proposta del canone da imporre, ai termini dell'art. 10 della legge, sulle terre rispetto alle quali concorrano i requisiti per la legittimazione. Per le terre che dovranno essere reintegrate accerterà pure la misura dei frutti indebitamente percepiti. da restituire al comune od all'associazione agraria.

Art.30

Gli atti istruttori così formati saranno sottoposti all'esame del commissario, che, previa rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporrà il deposito di essi presso la segretaria del comune o della associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agl'interessati ai termini dell'art.15 del regolamento.

Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni il comune, l'associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.

I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.

Alle opposizioni, domande e dichiarazioni di cui nel presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art.16.

Art.31.

Il commissario provvederà a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di legittimazione. Per le occupazioni relativamente alle quali non siasi presentate opposizioni né domande di legittimazione sarà

ordinata senz'altro la reintegra e la restituzione dei frutti in conformità alla perizia depositata.

Lo stesso avrà luogo per le occupazioni rispetto alle quali, malgrado l'offerta di bonario rilascio, questo non sia stato eseguito con il contemporaneo pagamento dei frutti indebitamente percetti.

In quanto alla restituzione dei frutti il commissario potrà, in ogni caso, su richiesta degli occupatori, concedere una equa dilazione.

Art.32

Lo stesso procedimento si adotterà per la sistemazione delle quote dei demani comunali del mezzogiorno e della Sicilia alienate durante il periodo del divieto prefisso dalla legislazione anteriori.

Art.33

I canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione o della legittimazione ed il capitale di affrancazione resterà vincolato ai termini dell'art.24 della legge stessa.

TITOLO II

Capo I

Piani di massima e destinazione delle terre.

Art.34

Dopo eseguite le operazioni di scioglimento delle promiscuità,; di affrancazione delle terre soggette ad usi civici e di sistemazione delle occupazioni o ricupero delle terre occupate a norma dei precedenti articoli, si formerà il piano di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al comune od all'associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti.

Se però le circostanze lo rendano opportuno, potrà disporsi, coli, consenso del ministero dell'economia nazionale, che, anche in pendenza delle operazioni suddette, si formi il piano di massima per le

terre che sono in possesso dell'ente e si proceda alla ripartizione di quelle destinate a coltura agraria, salvo a provvedere separatamente per le altre terre che potranno in seguito pervenire all'ente medesimo, ferma restando la ripartizione già eseguita.

Art.35

Il piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico, consisterà nella esatta determinazione delle terre da assegnarsi a ciascuna delle categorie stabilite dall'art.11 della legge.

Esso sarà eseguito dal delegato tecnico nel termine prefisso dal commissario regionale col decreto di nomina, o da lui prorogato per giusti motivi. Tale piano sarà redatto in due esemplari da depositarsi presso l'ufficio commissariale, che curerà la trasmissione di uno di essi all'ufficio comunale od all'associazione agraria, e dell'altro all'ufficio provinciale dell'economia, che provocherà l'approvazione del consiglio ai sensi dell'art.3 n°5, della legge 16 giugno 1927 n°1071, e potrà, ove occorra, chiedere al delegato tecnico i chiarimenti opportuni. Il podestà del comune od i rappresentanti dell'associazione agraria potranno, entro quindici giorni dal deposito del piano, presentare i loro rilievi su di esso al consiglio provinciale dell'economia.

Il consiglio potrà introdurre nel piano quelle modificazioni od aggiunte che reputerà necessarie.

Art.36

Il piano approvato o modificato sarà trasmesso con la deliberazione del consiglio al commissario regionale, il quale emetterà il provvedimento di cui all'art.14 della legge.

Art.37

Quando risulti da sicuri elementi a quale delle due categorie indicate dall'art.11 della legge debbano essere assegnate le terre di uso civico dei comuni o delle associazioni agrarie, in guisa da ritenersi inutile un accertamento tecnico, il commissario potrà essere autorizzato dal

ministero dell'economia nazionale ad emettere il provvedimento previsto dall'art.14 della legge senza che sia compilato il piano di massima.

Art.38

I piani di massima approvati dai commissari regionali anteriormente all'effettivo funzionamento dei consigli provinciali dell'economia sono validi ad ogni effetto di legge.

Art.39

Il commissario regionale, dopo avere accertata la consistenza delle terre possedute dai comuni e dalle associazioni, ed avere approvati i piani di massima e di utilizzazione, potrà anche proporre al ministro l'alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.

Per ottenere l'autorizzazione ad alienare terre comuni o demani comunali e le altre provenienti dall'affrancazione degli usi civici, i comuni e le associazioni agrarie dovranno farne domanda con motivata deliberazione da sottoporsi all'approvazione della giunta provinciale amministrativa. Il ministero dell'economia nazionale provvederà sentito il parere del commissario regionale.

Art.40.

Salva diversa disposizione del ministro per l'economia nazionale, saranno soggette all'applicazione della legge e rientreranno a far parte delle terre comuni o dei demani comunali tutte quelle terre per le quali è stato emesso decreto di alienabilità anteriormente al 22 maggio 1924 e che si trovano tuttora in possesso dei comuni alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendendosi revocato il relativo decreto di autorizzazione.

Art.41

Potranno i comuni e le associazioni agrarie richiedere, ed il ministro dell'economia consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il ministro per l'economia nazionale potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.

Capo II

Regolamento degli usi civici

Art.42

Dopo che sarà stato approvato il piano di massima per la destinazione delle terre o si sarà provveduto ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, il commissario regionale emanerà un decreto nel quale indicherà gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria a), di cui all'art. 1 della legge.

Il decreto sarà comunicato al comune od all'associazione agraria a cui appartengono le terre, e indi affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Nel termine suddetto potranno essere presentate opposizioni al commissario del comune, dall'associazione e dai cittadini interessati nella forma stabilita dall'art.16 del presente regolamento.

Il commissario, se non sieno state proposte opposizioni o dopo che queste sieno state risolte a norma di legge, comunicherà il decreto al prefetto ed all'autorità forestale della provincia.

Art.43

I comuni e le associazioni agrarie, dopo ricevuta comunicazione del decreto, provvederanno alla compilazione dei regolamenti di uso

civico, in armonia con i piani economici dei boschi e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo regolamento (RD 16 maggio 1926 n°1126), e li sottopor ranno all'approvazione dei consigli provinciali dell'economia.

Art.44

In caso d'inadempienza il prefetto assegnerà un perentorio termine al podestà dei comuni ed ai rappresentanti delle associazioni agrarie per la compilazione dei sopradetti regolamenti, decorso infruttuosamente il quale sarà provveduto alla loro compilazione a mezzo di apposito commissario.

Art.45

I limiti dell'esercizio dell' uso civico ai sensi dell'art.521 (ora 1021) del codice civile saranno determinati nel regolamento tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento.

Art.46

Quando la rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il comune o l'associazione agraria; potrà per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell'amministrazione del comune o dell'associazione agraria, con preferenza al cittadini utenti. E espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.

Capo III

Ripartizione in quote

Art.47

Reso definitivo il piano di massima, lo stesso delegato tecnico od un perito nominato dal commissario formulerà il piano di ripartizione in unità fondiarie delle terre destinate alla coltura agraria, che conterrà la indicazione delle migliorie, che i concessionari dovranno eseguire, e dei canoni da imporsi a costoro.

Art.48

Qualora se ne riconosca la necessità, il piano di ripartizione conterrà la indicazione delle opere di sistemazione e trasformazione da eseguirsi, con gestione unita, prima dell'assegnazione delle quote e quella della spesa approssimativa e dei mezzi più idonei a sopprimerli.

In tal caso il piano sarà comunicato al ministero dell'economia per i provvedimenti di cui all'art.15 della legge.

Art.49

Il commissario, approvato il piano di ripartizione, formulerà un bando col quale tutti i capi di famiglia, che credano di avere diritto a concorrere secondo le disposizioni dell'articolo 13 della legge, saranno invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando medesimo, ed inviterà il podestà del comune od il presidente dell'associazione agraria a farlo pubblicare mediante affissione all'albo pretorio e nei principali luoghi del comune o delle frazioni interessate.

Durante il suddetto termine il bando dovrà rimanere continuamente affisso nell'albo del comune e per lo stesso periodo di tempo il piano di ripartizione in quote resterà depositato presso la segreteria del comune o dell'associazione, con facoltà a chiunque di prenderne visione.

Art.50

Le domande in carta bollata saranno presentate alla segreteria del comune o dell'associazione agraria, che ne rilascerà ricevuta e le annoterà in un elenco, copia del quale sarà affissa all'albo pretorio nel giorno successivo a quello della scadenza del termine di cui all'articolo precedente e vi rimarrà affisso per otto giorni.

Coloro che non presenteranno la domanda nel termine stabilito perderanno il diritto di concorrere alla ripartizione in corso, ma potranno concorrere ad eventuali ripartizioni successive o alla riconcessione di quote non accettate od abbandonate.

Art.51

Sono considerati capi famiglia agli effetti dell'art.13 della legge:

- A) il coniugato o il vedovo con o senza prole;
- B) la vedova con prole;
- C) il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela;
- D) il maggiore di età in genere, che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia;
- E) il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori.

Art.52

Le domande saranno esaminate da una commissione, presieduta dal podestà del comune e composta da sei membri scelti, tra i cittadini del comune o della frazione interessata, dal pretore del mandamento.

Se si tratti di terre appartenenti ad un'associazione agraria, faranno parte anche della commissione il presidente dell'associazione ed un membro del consiglio di amministrazione delegato dal consiglio medesimo.

Le deliberazioni della commissione saranno valide quando in seguito a regolare convocazione sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

Art.53

La commissione esaminerà quali fra i concorrenti abbiano i requisiti di legge per essere ammessi alla ripartizione e ne formerà l'elenco. Annoterà in separato elenco quelli che debbono escludersi, indicando i motivi dell'esclusione.

Se il numero degli ammessi superi quello delle quote disponibili, la commissione sceglierà un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti, purché diano affidamento di poter trarre la maggiore utilità dalle terre.

Per stabilire il grado di possidenza ai fini dell'attribuzione delle quote si terrà conto cumulativamente dei beni di tutti i componenti la famiglia.

A parità di requisiti gli agricoltori ex combattenti avranno la preferenza.

Se non vi siano, in tutto od in parte, sufficienti motivi di preferenza, si procederà in seduta pubblica al sorteggio fra i concorrenti che trovinsi in condizioni eguali.

Formato in tal modo l'elenco di coloro ai quali dovranno assegnarsi le quote, esso sarà pubblicato nel modo stabilito per il bando di concorso.

Art.54

Di tutte le pubblicazioni stabilite negli articoli precedenti si farà constare con gli appositi certificati.

Art.55

I concorrenti che si ritengano lesi dai deliberati della commissione, potranno fare ricorso al commissario regionale nel termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione dell'elenco degli assegnatari.

Durante il detto termine tutti gli atti della commissione saranno visibili nella segreteria comunale o dell'associazione agraria. I ricorsi in carta da bollo saranno presentati nella stessa segreteria, che ne rilascerà ricevuta.

Art.56

Trascorso il termine utile per ricorrere, il podestà od il presidente dell'associazione agraria trasmetterà tutti gli atti ed i ricorsi al commissario che, assunte le funzioni necessarie, anche, ove occorra, per mezzo di un suo assessore o di un istruttore da lui nominato, stabilirà definitivamente l'elenco degli assegnatari delle quote.

In base a questo elenco. la commissione di cui all'art.52 procederà in seduta pubblica ed in giorno festivo al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.

Il verbale di sorteggio sarà subito trasmesso al commissario, il quale, constatata la regolarità, emanerà il decreto di ripartizione contenente l'indicazione dei concessionari, delle quote loro assegnate, dei canoni stabiliti, e degli altri obblighi imposti ai quotisti.

Questo decreto costituirà il titolo dei quotisti dopo che avrà avuto la sovrana approvazione ai sensi dell'art.13 della legge.

Art.57

L'immissione in possesso dei quotisti avrà luogo dopo la sovrana approvazione per mezzo del perito ripartitore o di altra persona specialmente delegata dal commissario regionale, con l'assistenza del podestà o del presidente dell'associazione o di loro speciali delegati, nei giorni che saranno stabiliti con pubblici bandi.

Dell'immissione in possesso sarà redatto verbale da trasmettersi al commissario.

I quotisti che non si presentassero saranno inviati personalmente con avviso notificato per mezzo del messo comunale almeno trenta giorni prima di quello che sarà nuovamente stabilito per la consegna delle rispettive quote, ed in caso di non comparsa, se l'avviso non sia stato notificato a mani proprie, sarà ripetuto con l'intervallo di dieci giorni.

Coloro che invitati in modo anzidetto non si presenteranno, personalmente o per mezzo di persona munita di regolare mandato, saranno di pieno diritto considerati come rinunzianti, e le loro quote saranno riassegnate a norma dell'art.21 della legge. Il mancato

intervento dei quotisti dovrà risultare dal verbale che sarà all'uopo redatto.

Capo IV

Associazioni agrarie e frazioni di comuni

Art.58

I beni delle associazioni agrarie, sia di originario godimento comune, sia acquistati in nome dell'associazione con mezzi propri, o con mutui ai termini dei regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, e 22 aprile 1920, n. 516, o per concessione definitiva in forza del testo unico approvato con RD 15 dicembre 1921, n°2047, sia pervenuti o che perverranno dalle affrancazioni degli usi civili, saranno amministrati con le norme seguenti.

Art.59

Le associazioni agrarie provvederanno all'amministrazione ed al godimento dei beni suddetti in conformità di Statuti e Regolamenti loro particolari. Questi però nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno essere sottoposti a revisione per coordinarne le norme alle disposizioni della legge per il riordinamento degli usi civili e della legge comunale e provinciale.

Le deliberazioni relative alla detta revisione saranno trasmesse per l'approvazione alla giunta provinciale amministrativa. Una copia degli statuti e regolamenti, con le eventuali modificazioni, sarà trasmessa al ministero dell'economia nazionale, il quale, udito il consiglio di stato, potrà annullarli in tutto od in parte in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti generali.

Art.60

Il prefetto della provincia curerà tali adempimenti, anche per mezzo di un suo commissario, qualora le associazioni si mostrino negligenti.

La giunta, dopo di averne comunicati i motivi alle rappresentanze interessate ed avere esaminate le eventuali repliche delle medesime,

potrà introdurre nel regolamenti tutte le modificazione che riterrà necessarie nell'interesse dell'ente agrario.

Contro le decisioni della giunta spetta alle associazioni la facoltà di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione al ministero dell'economia nazionale, che deciderà definitivamente.

Art.61

Sono soggette all'osservanza delle norme degli articoli precedenti anche le associazioni aventi per fine il godimento di usi su terre private o di comuni o frazioni, e che non posseggano altri beni.

Art.62

Lo scioglimento delle associazioni agrarie, ai termini dell'art.25 della legge, potrà essere promosso in ogni tempo, ed anche dopo che sarà completata la sistemazione del patrimonio mediante la ripartizione delle terre e la formazione dei regolamenti degli usi civici.

Saranno soppresse le associazioni che non possedessero fondi rustici né diritti da far valere su altre terre.

I decreti ministeriali di scioglimento delle associazioni saranno pubblicati nell'albo pretorio del comune, a cui l'associazione appartiene, per notizia di tutti gl'interessati.

Art.63

Il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento delle associazioni agrarie, approvato con RD 29 ottobre 1922, n°1472, è abrogato.

Art.64

Per l'amministrazione separata di cui nel capoverso dell'art. 26 della legge, la giunta provinciale amministrativa procederà alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

Saranno applicabili all'amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale.

L'amministrazione separata dalla frazione resterà soggetta alla sorveglianza del podestà del comune, il quale potrà sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti.

Art.65

Le norme contenute nel cap. H della legge relative alla sistemazione, alla ripartizione ed al godimento dei beni dei comuni e delle associazioni non sono applicate alle associazioni agrarie, composte di determinate famiglie, che, possedendo esclusivamente terre atte a coltura agraria, vi abbiano apportate sostanziali e permanenti migliorie ancorché su qualche zona i lavori di trasformazione fondiaria non siano tuttora compiuti.

Art.66

All'applicazione delle disposizioni del precedente articolo si provvederà con decreto del ministro per l'economia nazionale, su istanza dell'associazione interessata, previo accertamento dello stato di coltura delle terre da farsi con perizia. Le istanze delle associazioni dovranno essere presentate nel termine di giorni novanta dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO III

Giurisdizione e procedura

Art.67

Allorquando dovrà procedersi all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuità, od alla reintegra di terre comuni o demani comunali compresi nel territorio di due diversi commissariati regionali, il ministro per l'economia nazionale stabilirà con suo decreto a quale dei commissari debba essere affidata la esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

Art.68

Gli istruttori potranno essere incaricati:

- di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni il legittime; Di fare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;
- di compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e sopra ogni altro oggetto sul quale i commissari debbono provvedere;
- di promuovere l'esecuzione delle decisioni; Di trattare e ricevere conciliazioni; e di eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dal commissario.

Essi, ove occorra, inviteranno gli interessati, con atti di avviso da notificarsi per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione, a recarsi alla loro presenza e ad intervenire nelle loro operazioni. Delle dichiarazioni e rilievi delle parti prenderanno nota in verbale.

Art.69

Gli istruttori che non abbiano anche la qualità di periti, saranno assistiti nelle opere d'indole tecnica da periti nominati dal commissario.

Il commissario potrà pure assegnare ad unica persona le funzioni di delegato tecnico, istruttore e perito.

Art.70

Il decreto di nomina di questi incaricati indicherà l'oggetto delle indagini e delle operazioni da compiere.

Art.71

Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagli incaricati suddetti sono da considerarsi atti interni di ufficio dei quali il commissario solamente potrà disporre, se lo crederà, la comunicazione agli interessati dopo di averli esaminati.

Questa disposizione non è applicabile agli atti dei procedimenti in contenzioso ed a tutti gli altri atti compiuti dagli incaricati medesimi col concorso delle parti.

Art.72

Gli istruttori, delegati tecnici e periti nominati dal commissario, che abbiano espletato l'incarico o per qualsiasi causa ne siano decaduti, debbono immediatamente restituire gli atti e documenti loro affidati e consegnare gli atti già da essi compiuti nell'esercizio dell'ufficio, ancorché non siano stati soddisfatti delle loro competenze e rimborsati delle spese anticipate.

Lo stesso obbligo hanno gli eredi quando si avveri la morte dei detti incaricati.

In caso di inadempimento, il prefetto, su richiesta del commissario, provvederà nei modi stabili dell'art.76 del RD 2 ottobre 1911 n°1163, salva l'azione penale ove ricorrano gli estremi di un reato.

Art.73

I podestà dei comuni ed i rappresentanti delle associazioni sono tenuti a mettere esperti indicatori a disposizione dei delegati tecnici, istruttori e periti, come pure il locale necessario per le incombenze da compiere in

ufficio. I podestà dovranno inoltre sorvegliare affinché i messi comunali eseguano con prontezza e diligenza le modificazioni richieste dagli incaricati suddetti.

Art.74

Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal commissario anche senza citazione di parte. Il decreto del commissario sarà notificato agli interessati i quali avranno diritto di proporre reclamo davanti lo stesso commissario nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il reclamo non avrà effetto sospensivo.

Art.75

Quando il commissario ravviserà che nei precedenti promossi dalle parti, o da promuoversi d'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso comune per le quali non sia stata già costituita la speciale rappresentanza prevista dall'art. 64 del presente regolamento, ne darà notizia alla giunta provinciale amministrativa, la quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal comune la qualità demaniale del suolo o comunque la esistenza degli usi civici, sorga opposizione d'interessi tra il comune e i comunisti ed occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza.

Art.76

Tutte le azioni che intendonsi esercitare davanti al commissario devono essere proposte con ricorso motivato a lui diretto. Nello stesso modo saranno riassunte le cause indicate nell'ultimo capoverso dell'art.41 della legge.

Il commissario con decreto in piede al ricorso stabilirà il giorno per la composizione delle parti, assegnando il termine che riterrà opportuno, secondo le circostanze, per la notificazione agli interessati.

Art.77

La notifica e l'esecuzione delle decisioni dei commissari sarà fatta sempre per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Potrà però il commissario disporre che l'ufficiale giudiziario venga assistito da un perito per la identificazione dei terreni che formano oggetto della decisione.

Art.78

Per la sospensione di cui all'ultimo comma dell'art.32 della legge sarà sufficiente l'accordo delle parti. Sulla domanda provvederà in ogni caso la corte con sentenza.

Art.79

Per i giudizi d'appello non potranno essere trasmessi alla corte gli atti e documenti conservati nell'archivio del commissariato regionale; ma le parti dovranno fornirsi, secondo le norme ordinarie, delle copie di quegli atti e documenti che intendessero produrre per la loro difesa.

TITOLO IV

Spese e compensi

Art.80

Qualora per motivi speciali il commissario ritenga necessario di accedere sul luogo o di incaricare un suo assessore di eseguire o completare istruttorie con accessi sopra luogo, saranno dovuti il rimborso delle spese di viaggio e le indennità relative al grado, ai termini degli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n° 2395. La somma sarà prelevata dal deposito eseguito dal comune o dall'associazione agraria interessata.

Art.81

L'ordine di deposito di cui all'art.39 della legge sarà notificato al tesoriere comunale o ai debitori da un ufficiale giudiziario della pretura o dall'usciera dell'ufficio di conciliazione.

Le spese di notifica ed eventualmente di trasferta saranno pagate dal commissario all'ufficiale giudiziario o all'usciera appena avvenuto il deposito.

Art.82

Il rilascio delle copie degli atti del commissariato, in quanto concerne la misura e la liquidazione dei diritti, è regolato come quello degli uffici giudiziari dei tribunali civili. Il commissario stabilirà la misura della ripartizione dei proventi tra il personale di segreteria.

Art.83

Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le operazioni eseguite dai vari incaricati saranno dal commissario immediatamente comunicate ai comuni, alle associazioni agrarie e a coloro che hanno anticipato le spese ai termini dell'art.7 del presente regolamento.

Ad essi è concesso un termine di quindici giorni per presentare al commissario le loro osservazioni ed opposizioni.

Trascorsi questi termini il commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute opposizioni ed osservazioni e quindi, udito il parere dell'ufficio locale del genio civile nei soli casi che trattasi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse od escluse, comunicandola immediatamente all'associazione o al comune, che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà , l'affissione per quindici giorni all'albo pretorio.

Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, per mezzo del messo comunale, nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dell'istruttore* del pento. Contro l'ordinanza di tassazione è dato ricorso al ministro per l'economia nazionale il quale pronunzierà definitivamente.

Potranno ricorrere al ministro per l'économia nazionale i podestà, i presidenti delle associazioni agrarie, i delegati tecnici, gl'istruttori ed i periti nonché tutti coloro che hanno interesse nelle operazioni di divisione, nel termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione ovvero dall'ultimo giorno dell'affissione.

Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi all'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal commissario diventerà definitiva.

Art.84

Il rimborso di spese dovute agli incaricati delle possedendo sulle vie ordinarie e per l'accesso in campagna sarà corrisposto in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da certificato del podestà del comune o dal presidente dell'associazione agraria interessata.

Art.85

Il regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel regno, approvato con RD 15 novembre 1925 n°2180, resterà in vigore

salvo le modifiche di cui agli articoli 3, 83 e 84 del presente regolamento. Tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel regno, approvato con RD 15 novembre 1925 n°2180, resterà in vigore salvo le modifiche di cui agli articoli 3, 83 e 84 del presente regolamento.

Legge 31 gennaio 1994 n°97
Nuove disposizioni per le zone montane
(Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1994)

Art.3. (Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali)

1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'art. 10 della legge 3 dicembre 1971, n°1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948 n°1104 e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894 n°397, sulla base dei seguenti principi:

a) alle organizzazioni predette è 1 conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari e agli utenti aventi diritto e ai beni oggetto della gestione comunitaria;

b) ferma restando l'autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antichi laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative, i profili relativi ai seguenti punti:

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, dei beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando, comunque, al patrimonio antico la primitiva consistenza

agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziati sul territorio sede, dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme, di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali previste nel comma 1 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili.

..... **omissis**

Art.12. (Servizi. Usi civici)

1. Alle comunità montane si applicano gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990 n°142¹⁰.

¹⁰ "Ordinamento delle autonomie locali". pubblicata in Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1990 n°42. L'art.29 abroga, espressamente, gli artt.3, 4 e 7 della Legge 3 dicembre 1971 n°1102.

2. Nei comuni montani i decreti di espropriazione¹¹ per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'art.7 della legge 29 giugno 1939, n°1497, e quella del Ministero dell'ambiente; determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione.

3. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, è fatto valere sull'indennità di espropriazione.

Il comma 2 dell'art.12 è stato abrogato dalla Corte Costituzionale con Sentenza n°156, depositata il 10 maggio 1995. Con detta Sentenza la Corte dichiara la illegittimità costituzionale del comma predetto nella parte in cui nel caso di espropriazione non sia previsto il parere della Regione interessata in merito alla cessazione degli usi civici esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da un'autorità statale; e del comma 3, nella parte in cui prevede che i compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici dei beni espropriati, siano determinati dal commissario degli usi civici anziché dalla Regione.

Legge 17 aprile 1957 n°278
Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata
di beni di uso civico frazionali (ASBUC.FRAZIONALI)
(Pubbl. nella G. U. 8 maggio 1957 n°117)

Art.1

All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio fraziolare provvede un Comitato di cinque membri eletti, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.

Il Comitato dura in carica quattro anni.

Art.2

Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il Prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'art. I.

Ogni elettore vota per quattro candidati. Con lo stesso decreto, il Prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti.

Art.3

Il presidente del seggio proclama gli eletti.

La proclamazione è fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o più sezioni. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed, a parità di voti, il maggiore di età.

Art.4

Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al Prefetto della Provincia.

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il Consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrazioni in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilità. Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n°203, modificati dall'art.43 della legge 23 marzo 1956 n°136¹².

Il sindaco convoca gli eletti entro trenta giorni dalla proclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del presidente del Comitato. L'elezione si effettua a maggioranza relativa; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art.5

E' abrogato il terzo comma dell'art.84 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con RD 3 marzo 1934, n°383.

¹² Vedi, ora, artt. 82 e seguenti T.U. 16 maggio 1960 n°570.

Legge Regionale 24 Maggio 1985 n°52
Norme organizzative in materia di usi civici
(B.U. Lombardia 29.5.1985 n°22, Suppl. Ord.)

Art.1

1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite alla Regione Lombardia con DPR 15 gennaio 1972 n°11 e con DPR 24 luglio 1977, n°616, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, se delegato.

Art.2

1 .Il Servizio Commissariato liquidazione usi civici, di cui al n°36 dell'allegato, parte quarta, alla LR 1 agosto 1979, n°42, e successive modificazioni e integrazioni, assume la denominazione di Servizio usi civici; il n°36 di tale allegato viene sostituito dal corrispondente allegato alla presente legge.

2. Il secondo alinea di cui al n°35 - Servizio Caccia e Pesca dell'allegato, parte quarta, alla LR 1° agosto 1979 n°42, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato e sostituito dal seguente: «Adempimenti tecnico-amministrativi e di controllo inerenti all'esercizio dell'attività venatoria e della pesca».

Art.3

1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle operazioni di propria competenza previste dalla legge 16 giugno 1927, n°1766, e dal regolamento approvato con RD 26 febbraio 1928, n°332, ad eccezione di quelle riguardanti registrazioni e trascrizioni che sono a carico dei soggetti interessati.

2. Al fine di accelerare la definizione delle operazioni di cui al precedente comma, la Regione concede contributi ai Comuni che attuano un programma di ricerche documentarie e allestiscono strumentazioni cartografiche ai fini degli obiettivi di cui alla presente legge.

3. Le domande dei Comuni, rivolte ad ottenere i contributi, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.
4. La Giunta regionale delibera il piano di riparto fra i Comuni richiedenti.
5. La liquidazione dei contributi è subordinata al positivo accertamento della effettiva collaborazione prestata.

Art.4

1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, per le alienazioni e le modifiche di destinazione dei beni d'uso civico, di cui all'art.12 della legge 16 giugno 1927 n°1766, si applicano le disposizioni dei seguenti comma.

**Legge regionale n°3 del 2 Febbraio 2001
(Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative
regionali in materia di assetto del territorio, sviluppo
economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi
alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi
dell'art.9-ter della LR 34/1978)**

... .. omissis

**art.2, comma 11- Alla Legge regionale 24 maggio 1985 n°52 (Norme
in materia di usi civici) è apportata la seguente modifica:**

“2. Il direttore generale competente può autorizzare le alienazioni o i
mutamenti di destinazione a condizione che gli strumenti urbanistici
generali prevedano diversa destinazione dei beni stessi ovvero in
concessione ad opere ed interventi di pubblica utilità”

Legge Regionale 16 Maggio 1986 n°13
Norme procedurali in materia di usi civici
(B.U. Lombardia 21.5.1986 n°21, Suppl. Ord.)

Art.1 (affrancazione)

1. I terreni contemplati dai successivi secondo e terzo comma sono da considerarsi a tutti gli effetti affrancati dal gravame di uso civico.
2. I progetti di liquidazione degli usi civici sui terreni alieni, già visti dal commissario per la liquidazione degli usi civici prima dell'entrata in vigore del DPR 24 luglio 1977 n°616 e che non abbiano avuto totale o parziale esecuzione ai sensi dell'art.15 del RD 26 Febbraio 1928 n°332 all'entrata in vigore della presente legge sono dichiarati decaduti per le parti afferenti ai terreni per i quali è stato previsto un canone enfiteutico annuo di affrancazione di cui all'art.7 della Legge 16 giugno 1927 n°1766 inferiore alle £ 10.000.
3. Parimenti non si procederà alla liquidazione degli usi civici su terreni alieni per i quali deve essere ancora formalizzato il progetto di liquidazione qualora il canone enfiteutico di affrancazione sia previsto in misura inferiore alle £ 20.000.
4. Il relativo decreto dichiarativo pubblicato all'albo pretorio del Comune per trenta giorni esecutivi diviene definitivo qualora non siano state prodotte opposizioni da parte del Comune o dai cittadini.
5. In caso di presentazione di opposizioni nel su indicato periodo di pubblicazione il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente in materia se delegato ai sensi dell'art.1 della LR 24 maggio 1985 n°52 adotta le definitive determinazioni.

Art.2

(liquidazioni a canone enfiteutico)

1. Salvo quanto stabilito dal precedente articolo, qualora il progetto di liquidazione degli usi civici su terreni alieni preveda per il titolare, anche non individuale, un canone enfiteutico di affrancazione inferiore alle £ 50.000, può essere stabilito dal presidente della Giunta regionale, o

dall'assessore competente per materia, se delegato su richiesta del comune il pagamento dell'intero ammontare del capitale di affrancazione in non più di cinque annualità consecutive.

Art.3

(domanda di liquidazione)

La Giunta regionale può altresì autorizzare alienazioni o mutamenti di destinazione, purché conseguenti ad atti deliberativi, esecutivi alla data del 31 dicembre 1984,, delle amministrazioni competenti.

Art.4

(promiscuità)

Ai fini degli adempimenti istruttori, la Regione può avvalersi degli uffici di Province o di Comunità montane, previe intese con le amministrazioni interessate a norma dell'art.69 dello Statuto regionale; la Regione può altresì conferire, ai medesimi fini, incarichi professionali ad esperti di comprovata capacità in materie agrarie, forestali, catastali e storico giuridiche con decreto del presidente della Giunta regionale o dell'assessore all'Agricoltura e Foreste, se delegato.

Art.5

(regolarizzazione)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui al terzo comma del precedente articolo 3 dovranno pervenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le Comunità montane, su indicazioni e proposte dei Comuni e delle associazioni agrarie, formuleranno un piano di interventi, anche per una eventuale diversa destinazione dei terreni di uso civico, in relazione a quanto previsto dall'art.41 del Regolamento approvato con RD 26 Febbraio 1928 n°332.
3. Gli interventi di cui al precedente comma saranno disciplinati e finanziati con successiva legge regionale.

Art.6

(Prescrizioni di strumenti urbanistici)

1. Qualora il piano regolatore comunale generale preveda per interi comparti il mutamento di destinazione dei terreni di cui alla categoria dell'art 11 della legge 16 giugno 1927 n°1766, non si a lugo ad ulteriori specifici provvedimenti autorizzativi riguardanti i terreni compresi nei comparti suddetti, salva l'adozione di decreto, ai sensi dell'art.1 della LR 24 maggio 1985 n°52, avente valore di atto di ricognizione.

Art.7

(Terreni utilizzabili per la coltura agraria)

1. Non si procede alla ripartizione di cui all'art.13 della legge 16 giugno 1927, n°1766, dei terreni indicati alla lett. b) dell'art.11 della stessa legge.

2. Dei terreni comunali medesimi il comune potrà liberamente disporre e parimenti potranno disporre sentito il consiglio comunale, le frazioni e le associazioni per i rispettivi beni, purché nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale, senza che occorra una specifica autorizzazione regionale, salva l'adozione di decreto, ai sensi dell'art.1 della LR 24 maggio 1985 n°52, avente valore di atto di cognizione.

Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore competente delegato, su richiesta del comune e sentito previamente della frazione o dell'associazione interessata, può esentare i capitali e le altre somme di denaro di cui all'art.24 della o 1927 n°1766, dal vincolo previsto dallo stesso articolo.

Art.8

(Conciliazioni)

1. Al fine della sollecita definizione delle pratiche concernenti la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, le promiscuità, la regolarizzazione di occupazioni abusive nonché ogni altra questione

attinente alla materia degli usi civici, viene promosso e favorito ogni esperimento di accordo e conciliazione dal servizio regionale competente.

2. Ove penda procedimento avanti al commissario, il Servizio usi civici della Giunta regionale tiene costantemente informato il commissario stesso degli sviluppi e dell'esito dell'esperimento di conciliazione.

Art.9

(Chiusura delle operazioni)

1. Ultimate le operazioni di accertamento dei terreni comunali o frazionali d'uso civico o delle associazioni, di liquidazione degli usi civici su terreni alieni, di scioglimento o di conservazione delle promiscuità, di regolarizzazione delle occupazioni, nonché ogni altra operazione alle precedenti collegata, si procede per ogni singolo comune alla dichiarazione di chiusura delle operazioni medesime e alla formale archiviazione della relativa pratica.

2. Il provvedimento, come ogni altro nella materia degli usi civici, che non abbia carattere autorizzativo o di mera ricognizione ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, viene pubblicato all'albo pretorio del Comune e diviene definitivo ove entro trenta giorni non siano presentati reclami ed opposizioni; copia dei reclami od opposizioni indirizzati al commissario, è inviata alla regione ed al comune interessato.

3. La riapertura delle operazioni di cui al primo comma del presente articolo è sempre ammessa, sulla base di nuovi documentati elementi di conoscenza, di iniziativa d'ufficio della regione o su richiesta del commissario.

4. A tal fine e per ogni altra esigenza, tutti gli atti d'archivio del servizio usi civici della giunta regionale sono a disposizione del commissario.

ALLEGATO - 2

36. *(Servizio usi civici)*. Compete al servizio l'espletamento delle attività connesse c/o strumentali all'esercizio delle funzioni sottospecificate:

- identificazione dei beni gravati da usi civici e accertamento di eventuali circostanze, modificative sui terreni comunali già riconosciuti di uso civico (vendite, costituzione di enfiteusi, occupazione abusiva, ecc.);
- indagine relativa alla destinazione dei terreni d'uso civico ed in ordine a promiscuità;
- formulazione di proposte per il conferimento di incarichi a periti ed istruttori e relativi atti amministrativi;
- acquisizione di ogni elemento di valutazione per le procedure di liquidazione, legittimazione, reintegra e scioglimento di promiscuità;
- formulazione e aggiornamento di un archivio cartografico relativo ai terreni di uso civico, avvalendosi dei dati e delle mappe fornite dai competenti servizi regionali e dagli enti locali interessati;
- predisposizione degli atti formali di accertamento della sussistenza o insussistenza degli usi civici e rilascio delle relative certificazioni;
- adempimenti istruttori relativi all'approvazione di statuti delle associazioni agrarie e di regolamenti comunali e delle associazioni stesse;
- istruttoria di domande tendenti ad ottenere autorizzazione alle vendite di terreni, mutamento di destinazione, concessioni d'uso, ecc.;
- adempimenti istruttori relativi ad atti amministrativi inerenti alla approvazione delle conciliazioni e delle transazioni, all'approvazione delle legittimazioni, alle autorizzazioni allo svincolo dei titoli di debito pubblico;
- istruttoria relativa all'indizione delle elezioni per la nomina dei componenti dei comitati frazionali;
- adempimenti relativo all'avvalimento degli uffici delle provincie e delle Comunità montane;
- adempimenti relativi alla formazione del piano di riparto di contributi ai comuni per attività di ricerca, strumentazione cartografica e altre collaborazioni istruttorie;
- collaborazione con il magistrato Commissario per la liquidazione usi civici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici.

**Legge Regionale n°18 del 27 Marzo 2000
(Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a
supporto degli interventi connessi alla manovra
finanziaria regionale)**

..... omissis

art.1 – comma 10

Alla Legge regionale 14 Luglio 1998 n°11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) **sono apportate le seguenti modifiche:**

a)... ..., b) c) dopo la lettera u) del comma 1 dell'art.3 sono aggiunte le seguenti lettere: u-bis) ... , u-ter) ... , u-quater) ... , u-quinquies) ... , u-sexies): ..., - **u-ter) gli usi civici.**

**Legge regionale n°3 del 2 Febbraio 2001
(Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative
regionali in materia di assetto del territorio, sviluppo
economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi
alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi
dell'art.9-ter della LR n°34/1978)**

... .. omissis

art.2, comma 11- Alla Legge regionale 24 maggio 1985 n°52
(Norme in materia di usi civici) è apportata la seguente
modifica:

“2. Il direttore generale competente può autorizzare le
alienazioni o i mutamenti di destinazione a condizione che gli
strumenti urbanistici generali prevedano diversa destinazione
dei beni stessi ovvero in concessione ad opere ed interventi
di pubblica utilità”

**Circolare del Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste
Direzione Generale Miglioramenti Fondiari
e Servizi Speciali - 25 gennaio 1966, n°1420/170 -**

Ai Commissariati regionali agli usi civici

OGGETTO: determinazione del valore di terreni d'uso civico

Il crescente numero di procedure di autorizzazione alla alienazione di terreni di uso civico a scopo di utilizzazione edilizia, e sovente di vera e propria lottizzazione, *induce a rivolgere particolare attenzione al problema dell'accertamento dell'effettivo valore dei terreni medesimi.*

In attesa dell'auspicata riforma legislativa nella materia degli usi civici, si palesa necessario *che le eventuali alienazioni di terreni demaniali, suscettibili di utilizzazione diversa da quelle normalmente previste dalla Legge 1927 n°1766, vengano autorizzate soltanto a condizione che il prezzo di vendita corrisponda al valore del bene, nella sua reale entità, tenendo conto delle eventuali favorevoli prospettive di incremento per urbanizzazione e valorizzazione turistica, pur deducendo la spesa di urbanizzazione ed il coefficiente rischio.*

Il criterio del valore venale deve essere adottato, quindi, in via di principio, anche se in singoli casi possano ammettersi temperamenti, in relazione alla imposizione di particolari oneri all'acquirente.

Poiché nelle zone di possibile urbanizzazione e valorizzazione turistica è particolarmente difficile apprezzare il valore dei terreni nella sua effettiva entità, la determinazione del prezzo di alienazione appare operazione estremamente delicata, da compiersi con la necessaria cautela.

Pertanto, prima di emettere il parere prescritto dall'art.39 del Regolamento, e SS.LL. dovranno sentire l'ufficio tecnico erariale, *a cui rivolgeranno richiesta particolareggiata di valutazione, precisandone il fine, e chiarendo che la valutazione dovrà essere fatta ai sensi della presente circolare, tenendosi conto dei possibili incrementi di valore per urbanizzazione e valorizzazione turistica (dedotti le spese e il coefficiente rischio) e dei valori attribuiti a terreni contigui o della zona, da parte dell'Ufficio del registro ai fini delle imposte per i trasferimenti tra vivi e mortis causa.*

Con l'occasione si segnala che il parere dell'Ufficio tecnico erariale¹³ non dovrà essere omesso neppure per la determinazione del valore venale ai fini delle assegnazioni e delle legittimazioni, pur con i temperamenti di cui agli articoli 10 e 20 della Legge 1927 n°1766.

In ogni caso, anche quando il valore venale debba essere decurtato per la presenza di fattori di qualsiasi genere, dovrà essere quello dell'accertamento dell'Ufficio tecnico erariale.

¹³ L'Ufficio Tecnico Erariale (UTE) è un ufficio dello Stato a servizio dello Stato, quindi era al servizio dei Commissariati per i quali erano tenuti a rispondere alle loro richieste. Col il DPR n°616/'77 essendo tutte le funzioni amministrative trasferite alle Regioni, L'UTE non ha più nessun obbligo di rispondere a esigenze delle Regioni che hanno propri Ufficio tecnici (es. Regione Toscana, Marche, ecc.) o propri periti-istruttori in materia di uri civici, con competenze più specifiche nel campo agrario e giuridico particolare. Ciò non significa che se le Regioni volessero servirsene non possano ricorrere all'UTE, se questo è consenziente.

**COMUNI LOMBARDI
CON PROPRIETA' CIVICA DEFINITA
E INDICAZIONE DELLE SUPERFICI
IN METRI QUADRATI
(dati forniti dalla Regione)**

BIBIOGRAFIA

1	Adornato F.	Nullità di vendite di beni civici prima dell'assegnazione a categoria
2	Aiello A.	In tema di enfiteusi demaniali
3	Aliquò F.	In tema di uso civico di caccia
4	“	Usi civici e leggi eversive della feudalità
5	“	Enti pubblici amministratori di beni e diritti civici
6	Ami A.	Usi civici di Pesca e diritti esclusivi
7	Bartolini Gino	L'affrancazione dei canoni, censi ed altri prestazioni perpetue
8	Bozzi C.	Sulla alienazione di terreni di uso civico
9	Butera A.	In tema di accertamento di usi civici
11	Cerulli Irelli V.	Proprietà pubblica e diritti collettivi
12	“	Precisazioni in tema di usi civici e pianificazione urbanistica
13	Cervati G.	Gli usi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
14	“	Conciliazione in tema di usi civici
15	Curis G.	Usi civici
16	Dato G.	Il demanio comunale di uso civico
16	Federico P.	Profili urbanistici di usi civici
17	“	Codice degli usi civici
18	Frassoldati C.	L'autorizzazione alla vendita dei cosiddetti demani comunali di u.c
19	Fulciniti L.	I beni civici nelle previsioni urbanistiche
20	“	Codici degli usi civici
21	Germanò A.	Usi Civici: Problemi procedurali
22	Grossi P.	Un altro modo di possedere
23	Lorizio M. A.	Usi civici
24	Oliveti L.	Usi civici nella Regione Lombardia
25	“	Relazioni annuali (1996-2001) al Centro studi sugli usi civici dell' Università di Trento
26	“	Quaderni degli Usi Civici – Regione Toscana – anni 1992-1997
27	“	Relazione al convegno presso la Corte di Cassazione - 1993
28	“	Gli Usi Civici nelle isole dell' arcipelago toscano
29	“	Usi Civici nella provincia di Modena e nella Garfagnana
30	“	Diritti civici e diritti collettivi nella Regione autonoma del Friuli
31	“	Disegno di legge per la Calabria - 1993
32	“	Disegno di legge per le Marche - 1999
33	“	Legge regionale della Puglia – 1998
34	“	Legge regionale della Basilicata – 2000
35	“	Relazioni istruttorie per numerosi Comuni della Calabria, della Basilicata, delle Marche, della Puglia, della Toscana e dell'Umbria.
36	Raffaglio G.	Usi civici ed associazione nel Trentino
37	Rizzo F.	Competenza del Comune in materia di usi civici.
38	Romagnoli E.	Moderne forme di utilizzazione di usi civici
39	Trifone R.	La massima ubi feuda ibi demania
40	Winspeare D.	Storia degli abusi feudali
41	Zappalà G.	Canoni e affrancazioni nelle terre di uso civico
42	“	Concessione di Pascolo su terre di uso civico

